



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



INDICE

Documenti di caccia prescrizioni alla licenza porto d'armi	pag.	3
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e mobilità	pag.	6
Preapertura	pag.	9
Opzioni di caccia	pag.	11
Modalità di caccia primo rilascio licenza – raccolta bossoli – esibizione fauna - beccaccia	pag.	12
Specie cacciabili, quantità e obbligo tesserino elettronico	pag.	14
Tempi, orari e periodi di caccia giornate settimanali - beccaccia	pag.	16
Mezzi vietati -Trasporto Armi detenzione di trappole – trasporto di armi – munizionamento-piombo (Reach)	pag.	18
Uccellagione detenzione di uova e piccoli nati – detenzione reti – distruzione nidi – disturbo fauna	pag.	21
Distanze	pag.	22
Zone di Ripopolamento e Cattura	pag.	24
Parchi e riserve naturali	pag.	24
Zone di Protezione	pag.	25
Zone di Rispetto Venatorio	pag.	25
Aziende Faunistiche-venatorie	pag.	27
Aziende Agrituristiche venatorie	pag.	32
Fondi chiusi	pag.	33
Aree sottratte alla caccia programmata	pag.	34
Terreni in attualità di coltivazione tutela della produzione zootecnica	pag.	35
Zone di Protezione Speciale	pag.	36
Altre zone di divieto di caccia esercizio di caccia personale di vigilanza	pag.	38



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Appostamenti	pag.	40
Detenzione e Uso dei Richiami	pag.	45
Addestramento ed allenamento cani utilizzo del cane a caccia - distanza da animali al pascolo – cani da guardia	pag.	49
Aree addestramento, allenamento e gare di cani	pag.	51
Caccia al cinghiale: disposizioni generali foraggiamento	pag.	54
Caccia al cinghiale nella forma della braccata nelle aree vocate	pag.	55
Caccia al cinghiale nelle aree non vocate	pag.	59
Caccia di selezione: disposizioni generali e aree vocate detenzione trofei	pag.	61
Caccia di selezione: aree non vocate	pag.	65
Caccia di selezione al cervo	pag.	65
Schema armi utilizzabili caccia agli ungulati	Pag.	66
Detenzione e commercio di fauna selvatica	pag.	67
Detenzione fauna selvatica a scopo tassidermico attività di tassidermia	pag.	70
Immissione e introduzione di fauna selvatica	pag.	73
Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari	pag.	74
Allevamento di fauna selvatica a fini di ripopolamento	pag.	76
Allevamento di fauna selvatica a fini ornamentali e amatoriali	pag.	78
Allevamento di uccelli da utilizzare come richiami vivi	pag.	81
Caccia in deroga (Storno)	pag.	82
Caccia in deroga (Piccione)	pag.	85
Caccia in deroga (Tortora dal collare orientale)	pag.	87
Allegato II della Convenzione di Berna	pag.	89
Note a carattere generale – Dati modalità pagamento	pag.	101



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DOCUMENTI DI CACCIA

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia senza licenza di porto di fucile uso caccia (mai conseguita, revocata, sospesa o scaduta). Se con uso di arma da fuoco, in combinato con la violazione seguente. (nota 1)	Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. C L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercitare la caccia, <u>con arma comune da sparo</u> , senza licenza di porto di fucile uso caccia (mai conseguita, revocata, sospesa o scaduta). N.B. quando l'attività è svolta in luogo aperto al pubblico e in assenza di altro titolo abilitativo al porto d'armi. (nota 1)	Art. 4 e art. 7 L. 895/67 (Oltre alla sanzione amministrativa sopra indicata)		Reclusione da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi e multa da euro 137 a euro 1376	Armi, mezzi e fauna	Procura della Repubblica (arresto facoltativo)
Mancata esibizione , pur essendone munito, della licenza di porto fucile uso caccia (si intende comprensiva dei versamenti).	Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. M L.R.T. 3/94	Euro 25 se presentata entro 5 giorni Euro 50 se presentata dopo 5 giorni	Sequestro cautelare art. 13 L. 689/81 di armi e fauna (solo fauna se mancano solo i versamenti)	Regione
Esercitare la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa . (nota 2)	Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94 Art. 1 D.P.R. 641/72	Art. 58 c. 1 lett. C L.R.T. 3/94 Art. 9 D.P.R. 641/72	Euro 310 Recidiva euro 520 Recupero evasione tassa dal 100% al 200% dell'importo evaso	Fauna	Regione Agenzia delle Entrate

Nota 1.

La presente sanzione si applica solo nel caso di esercizio di caccia con fucile, arco o falco. La sanzione concorre con le seguenti sanzioni amministrative:

- mancato pagamento tassa di concessione governativa;
 - mancato pagamento tassa di concessione regionale;
 - mancato versamento quota ATC;
 - mancato pagamento assicurazioni (responsabilità civile verso terzi e infortuni);
 - mancato ritiro del tesserino regionale;
 - mancata annotazione sul tesserino regionale.
- In ogni caso di esercizio di caccia senza licenza si possono realizzare i seguenti casi possibili:
- se uccisione di animali contestare il reato di cui all'art. 544 Bis C.P. (reclusione da 3 a 18 mesi);
 - se cattura e apprensione di fauna contestare il reato di cui all'art. 624 e 625 c. 7 C.P. (reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 103 a euro 1.032); questo tipo di reato permette di attenzionare al P.M. la possibilità di ricorrere all'estrapolazione dei tabulati telefonici con contestuale accertamento sulle celle telefoniche.
 - se ferimento di fauna contestare il reato di cui all'art. 544Ter C.P. (reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da euro 3.000 a euro 15.000);
 - se non si realizzano i tre casi sopra indicati, ma vengono messi in essere atti idonei e inequivocabilmente diretti a realizzare uno o più dei delitti sopra indicati contestare il tentativo: art. 56 C.P. (diminuzione da uno a due terzi delle pene prescritte).

Le licenze di porto d'arma uso caccia rilasciate o rinnovate dopo il 14/9/2018 hanno validità di cinque anni.

Nota 2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando il documento (licenza di porto fucile uso caccia) è venuto a scadenza (art. 2 c. 2 D.P.R. 641/72).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione regionale. (nota 1)	Art. 23 c. 1 L. 157/92	Art. 58 c. 1 lett. C L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
	Art. 1 c. 2 L.R.T. 86/14	Art. 10 L.R.T. 31/05	Sanzione Amm.va del 30% dell'importo evaso.		Regione Toscana
Esercitare la caccia senza osservare la prescrizione emanata nel pubblico interesse dall'Autorità di Pubblica Sicurezza di obbligo di lenti riportato sul libretto di porto di fucile.	Art. 9 R.D. 773/1931 (TULPS)	Art. 17 c. 1 R.D. 773/1931 (TULPS)	l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.		Procura della Repubblica
Esercitare la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione per la <u>responsabilità civile verso i terzi</u> o con polizza scaduta o con massimali inferiori a quelli prescritti dalla legge. (nota 2)	Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. B L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione per infortuni o con polizza scaduta o con massimali inferiori a euro 90.328,31.	Art. 12 c. 8 L. 157/92	Art. 31 c. 1 lett. B L. 157/92	Euro 206 Recidiva euro 412 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Mancata esibizione, pur essendone munito, della polizza di assicurazione.	Art. 12 c. 8 L. 157/92	Art. 58 c. 1 lett. M L.R.T. 3/94	Euro 25 (se presentata entro 5 giorni)	Sequestro cautelare art. 13 L.689/81 della fauna	Regione
	Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94		Euro 50 (se presentata dopo 5 giorni)		
Esercizio di caccia senza aver mai ritirato dal Comune il Tesserino Regionale (e quindi non potervi scrivere le indicazioni prescritte). (nota 3)	Art. 6 c. 1 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
	Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 160		

Nota 1. Il versamento della tassa è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno (L.R.T. 86/14 art. 1 c. 3). Il versamento della tassa di concessione governativa non è dovuta se non richiesta dalla Regione di residenza anagrafica del cacciatore.

Nota 2: massimale di euro 739.283,12 per ogni sinistro, quale importo complessivo ripartito nel seguente modo: euro 677.462,34 quale massimale di copertura per ogni persona danneggiata e euro 225.820,78 quale massimale di copertura per danni ad animali e cose (art. 12 c. 8 L. 157/92), nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 90.328,31 per morte o invalidità permanente (D.L. 23 dicembre 2020 "Adeguamento polizze assicurative").

Nota 3: Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza (art. 12 c. 12 L. 157/92) Il tesserino è predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente. (L.R.T. 3/94). È stato istituito, su base volontaria, il tesserino elettronico digitale (Delib. G.R.T. 803 del 24/7/2017). L'applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo. I cacciatori registrati in in detta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 9).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul Tesserino Regionale: a) giornata venatoria (giorno, mese); b) ATC o Istituto Privato; c) mobilità e fruizione continuativa delle giornate. (nota 1, 2, 4)	Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 160		Regione
Mancata annotazione sul Tesserino Regionale dei capi di fauna stanziale e migratoria abbattuta subito dopo l'abbattimento accertato. (nota 1, 2 e 4)	Art. 28 c. 9bis L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 Punto 10	Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 160		Regione
Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul Tesserino Regionale, relative al deposito di capi di stanziale e di beccaccia , mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura che contrassegna l'abbattimento del capo. (nota 1, 2 e 4)	Art. 6 c. 3 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 160		Regione
Annotazioni sul Tesserino Regionale con penna non indelebile di colore scuro . (nota 1)	Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 160		Regione
Mancata esibizione , pur essendone munito, del Tesserino Regionale (e quindi non potervi scrivere le indicazioni prescritte). (nota 2 e 4)	Art. 28 c. 7 L.R.T. 3/94 Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. M L.R.T. 3/94 Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 25 se presentato entro 5 giorni Euro 50 se presentato dopo 5 giorni Euro 160	Sequestro cautelare art. 13 L.689/81 della fauna	Regione
Mancata riconsegna del Tesserino Regionale al Comune di residenza entro il termine stabilito dal calendario venat. regionale. (nota 3- 4)	Art. 6 c. 4 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 Punto 8	Art. 14 c. 2 L.R.T. 20/02	Euro 10		Regione

Nota 1. Indicare nel verbale di contestazione che l'annotazione corretta sul tesserino viene effettuata dagli organi accertatori al momento della verbalizzazione e, sul tesserino, provvedere a segnare la giusta annotazione. L'annotazione della casella di caccia in forma vagante è fatta dal cacciatore esclusivamente a fini statistici (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 10).

Attenzione: per le mancate annotazioni degli uccelli abbattuti in DEROGA (storno, piccione e tortora dal collare), vedere disposizioni specifiche al paragrafo "DEROGHE". I capi di minilepre non devono essere segnati (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 1.8).

Nota 2. Nelle aziende agrituristiche venatorie non sono obbligatorie le annotazioni relative al giorno e ai capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, ma è obbligatorio il possesso di tale documento (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 10).

Nota 3: secondo il calendario venatorio regionale 2025/2026 il tesserino va riconsegnato al comune di residenza al momento del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdì precedente la terza domenica di settembre di ciascun anno. È stato istituito, su base volontaria, il tesserino elettronico digitale (Delib. G.R.T. 803 del 24/7/2017).

Nota 4: L'applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo, L'utilizzo di un tesserino esclude l'altro per la stagione venatoria. I cacciatori registrati in detta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo. I cacciatori residenti in Toscana devono entro e non oltre il 14.09.2024 per la corrente a.v. scegliere fra tesserino elettronico e cartaceo entro il 14.09.2024 (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 9). La Regione può prevedere l'uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori (At. 28 c.7 L.R.T. 3/94). SE IL CELLULARE DEL CACCIATORE E' SPENTO APPLICARE SOLO LA MANCATA ESIBIZIONE DEL TESSERINO E VERIFICARE SUCCESSIVAMENTE L'EVENTUALE CORRETTA ANNOTAZIONE DELLA GIORNATA DI CACCIA E DEGLI EVENTUALI CAPI ABBATTUTI.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E MOBILITA'

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia in un ATC senza autorizzazione. (nota 1 e 2)	Art.13 ter c. 4 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730	Fauna abbattuta nel luogo non autorizzato	Regione
Esercizio di caccia in un ATC senza autorizzazione mediante sconfinamento da ATC autorizzato. (nota 1 e 2)	Art. 13 ter c. 4 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94	Euro 210,67 Recidiva euro 346,67 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 486,67	Fauna abbattuta nel luogo non autorizzato	Regione
Esercitare la caccia in mobilità, prima del primo ottobre da parte di cacciatori toscani. (opzionisti B che cacciano in appostamento fisso fuori dal proprio ATC non è considerata mobilità).	Art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94 Art. 11 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in un ATC in cui non si è iscritti, prima del primo ottobre da parte di cacciatori toscani con <u>opzione B</u> , in forma diversa dall'appostamento fisso.	Art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94 Art. 12 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22 (contestare anche caccia fuori opzione).	Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in mobilità , senza segnalarla sul tesserino venatorio regionale. (nota 3)	Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02 Art. 11 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 160		Regione

Nota 1. E' possibile cacciare in un ATC della Toscana se si è iscritti e pagato la relativa quota annua di iscrizione, nonché nei casi di mobilità di seguito indicati:

- cacciatori con opzione B (dal primo giorno utile di caccia, senza limiti di giornate da appostamento fisso; 10 giornate da appostamento temporaneo, dal primo ottobre, senza prenotazione, ma segnando il tesserino);
- per 20 giornate alla selvaggina migratoria da appostamento e al cinghiale in battuta (no prenotazione, ma segnare nel tesserino);
- per 5 giornate in vagante alla selvaggina migratoria e a quella stanziale (ad eccezione degli ungulati) previo l'acquisto di un pacchetto presso la Regione e utilizzo del sistema regionale di prenotazione e segnando il tesserino;
- cacciatori provenienti da altre regioni previo l'acquisto di un pacchetto presso la Regione e utilizzo del sistema regionale di prenotazione.

Nota 2: L'iscrizione all'ATC ha validità annuale a decorrere dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo. Il pagamento della quota effettuato successivamente al 15 maggio ha validità comunque fino al 14 maggio dell'anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l'annata venatoria a cui si riferisce (art. 6 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22). L'iscrizione all'ATC non è necessaria per chi pratica l'attività venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati (art. 7 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22). Per la prima iscrizione e per il pagamento effettuato in data successiva al 15 maggio il cacciatore deve essere in possesso delle ricevute di pagamento e di idonea documentazione rilasciata dall'ATC, attestante l'avvenuta accettazione (art. 8 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22). N.B. Gli Atc possono applicare quote differenziate per i pagamenti successivi al 15 maggio.

Nota 3. I cacciatori con opzione B devono segnare la mobilità solo per la caccia da appostamento temporaneo che possono esercitare per 10 giornate (la mobilità deve essere segnata anche nella caccia da appostamento temporaneo nell'ATC di residenza venatoria).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Usufruire più di 20 giornate di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria <u>da appostamento</u> e al cinghiale in braccata, da parte di cacciatori residenti in Toscana aventi residenza venatoria in Toscana.	Art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94 Art. 11 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria in forma vagante o alla piccola fauna selvatica stanziale senza pagare il pacchetto di 5 giornate presso l'ATC, da parte di cacciatori residenti in Toscana. (verificare autorizzazione alla mobilità) (nota 1 e 2)	Art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94 Art. 11 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in forma diversa dalla battuta da parte di cacciatori residenti in Toscana.	Art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94 Art. 11 c. 1 e 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in mobilità usufruendo del <u>pacchetto di cinque giornate</u> , senza aver utilizzato il sistema regionale di prenotazione venatoria , per i cacciatori residenti in Toscana. (nota 2)	Art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94 Art. 11 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730	Fauna	Regione

Nota 1. I soggetti autorizzati nell'appostamento alla minuta fauna selvatica ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all'appostamento per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all'interno della superficie allagata e sugli argini della stessa (art. 62 D.P.G.R. 36/R/22).

Nota 2. Pacchetto euro 15,00. Versamento su c/c postale n. 91504688 intestato a "Regione Toscana – Mobilità venatoria toscana" o bonifico bancario codice IBAN IT97M0760102800000091504688. Per il sistema regionale di prenotazione <http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca> (Delib. G.R.T. 964 del 27/8/2018).

CACCIATORI PROVENIENTI DA FUORI REGIONE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Cacciatori provenienti da altre regioni iscritti ad un ATC della Toscana come residenza venatoria senza aver rinunciato alla residenza venatoria della propria regione (Nota 1).	Art. 10 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Cacciatore proveniente da altre regioni senza essere registrato e possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RT Caccia	Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 Punto 16	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Cacciatore proveniente da UMBRIA o LAZIO che non abbia effettuato la teleprenotazione per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria (Nota 2)	Delib. G.R.T. 1064 del 30.09.24 pto d)	Art. 58 c.1 lett. G	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Cacciatore proveniente da LAZIO che che abbia superato le 18 giornate stagionali consentite per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria (Nota 2)	Delib. G.R.T. 1064 del 30.09.24 pto b)	Art. 58 c.1 lett. G	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Cacciatore proveniente da UMBRIA che che abbia superato le 20 giornate stagionali consentite per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria (Nota 2)	Delib. G.R.T. 1064 del 30.09.24 pto b)	Art. 58 c.1 lett. G	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione

Nota 1: I cacciatori provenienti da altre regioni devono necessariamente essere in possesso o di ATC di residenza venatoria toscano o di ulteriore ATC Toscano. Per i cacciatori provenienti da fuori regione pagamento euro 150,00 (euro 35 per cacciatori provenienti da Umbria e Lazio). Versamento su c/c postale n. 91504688 intestato a "Regione Toscana – Mobilità venatoria toscana" o bonifico bancario codice IBAN IT97M0760102800000091504688. Per il sistema regionale di prenotazione <http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca>. Massimo 10 cacciatori al giorno provenienti da altre Regioni per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento, salvo accordi di reciprocità (Delib. G.R.T. 964 del 27/8/2018).

Nota 2: Tale disposizione è valida unicamente per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Non è valida per le altre forme di caccia



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

PREAPERTURA					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia in forma vagante nelle giornate di preapertura. (E' ammessa la caccia da appostamento temporaneo anche per chi ha l'opzione B purché sia nell' ATC di residenza venatoria).	Art. 8 c. 1 L.R.T. 20/02 Del. G.R.T. n. 623 del 26/05/2025 (Piccione) P.to 6 Del. G.R.T. 775 del 16/06/25 (Storno) P.to 5 Del G.R.T. n. 624 del 26/05/2025 (Tortora dal Collare) P.to 6 Del G.R.T. n. 1054 del 28/07/2025 (Delibera Preapertura)	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Abbatere specie diverse dallo STORNO-PICCIONE-TORTORA DAL COLLARE -in preapertura 01/09/25 - 07/09/25	Art. 18 L. 157/92 Art. 8 L.R.T. 20/02 Del G.R.T. n. 1054 del 28/07/2025 (Pre Apertura)	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a Euro 1.549 Recidiva Sosp. lic. da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna	Notizia di Reato alla Procura della Repubblica
Esercitare la caccia in preapertura in ATC diverso da quello di residenza venatoria . N.B. Escluso gli opzionisti B che possono esercitare la caccia in ogni appostamento fisso della Regione a partire dal primo giorno utile di caccia	Art. 7 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in preapertura in Zona di Protezione Speciale .	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Del G.R.T. n. 1054 del 28/07/2025 (Pre Apertura) P.to 4 lett H	Art. 58 c.1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna (solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia al di fuori degli orari consentiti (preapertura 2025: 6.00 alle 19.00)	Art. 8 c. 1 L.R.T. 20/02 Del G.R.T. n. 1054 del 28/07/2025 (Pre Apertura) P.to 4 lettera G (Storno, Piccione, Tortora dal collare)	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna (solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Allenare o addestrare cani nelle giornate di preapertura (anche utilizzare il cane come ausilio di caccia per il riporto).	Art. 8 c. 2 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia in pre apertura sulla specie Piccione e Tortora dal Collare senza essere dotati di Tesserino Venatorio Digitale Toscana	Del G.R.T. n. 1054 del 28/07/2025 (Pre Apertura) P.to 5	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia in pre apertura sulla specie Storno, Piccione, Tortora dal collare senza essere residenti anagraficamente in Toscana	Del G.R.T. n. 1054 del 28/07/2025 (Pre Apertura) P.to 7 (Storno, Piccione, Tortora dal collare)	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Abbattere specie di Tortora dal Collare, Storno e Piccione successivamente al raggiungimento della quota regionale.	Del G.R.T. n. 1054 del 28/07/2025 (Pre Apertura) P.to 4 lett. a) Storno; lett. b) Piccione; lett. c) Tortora dal collare)	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a Euro 1.549 Recidiva Sosp. lic. da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna abbattuta a seguito della violazione	Notizia di Reato alla Procura della Repubblica



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



OPZIONI DI CACCIA					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Cacciatore con opzione B che esercita la caccia in forma vagante (fuori da appostamenti fissi e temporanei). (nota 1 e 2)	Art.28 c. 3 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94	Euro 420 e sosp. lic. 1 anno Recidiva sosp. lic.3 anni	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione
Cacciatore con opzione B che esercita la caccia da appostamento temporaneo prima del primo ottobre. (nota 2 e 3)	Art.28 c. 3 ter L.R.T. 3/94.	Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94	Euro 420 e sosp. lic. 1 anno Recidiva sosp. lic.3 anni	Fauna	Regione
Cacciatore con opzione B che esercita la caccia da appostamento temporaneo oltre le 10 giornate consentite. (nota 2 e 3)	Art.28 c. 3 ter L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94	Euro 420 e sosp. Lic.1 anno Recidiva sosp. Lic.3 anni	Fauna	Regione
Cacciatore con opzione D che esercita la caccia su specie diverse dagli ungulati. (nota 2)	Art.28 c. 3 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94	Euro 420 e sosp. lic. 1 anno Recidiva sosp. lic. 3 anni	Fauna	Regione

Nota 1. I soggetti autorizzati nell'appostamento alla minuta fauna selvatica ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all'appostamento per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all'interno della superficie allagata e sugli argini della stessa (art. 62 D.P.G.R. 36/R/22).

Nota 2. le forme esclusive di caccia indicate dal comma 3 dell'art. 28 della L.R.T. 3/94, non si applicano alle aziende faunistico-venatorie (art. 20 c. 7 L.R.T. 3/94) e alle aziende agriturismo-venatorie (art. 21 c. 7 L.R.T. 3/94).

Nota 3. oltre alle 10 giornate di mobilità ai cacciatori con opzione B è ammesso cacciare da appostamento temporaneo nelle giornate di preapertura solo nell'ATC di residenza venatoria (art. 28 c. 3ter L.R.T. 3/94).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

MODALITÀ DI CACCIA					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili. (Nota 1)	Art. 21 c. 1 lett. I L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. I L. 157/92	Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 2065 sosp. lic. da 1 a 3 anni Recidiva revoca lic. divieto rilascio per 10 anni	Armi, mezzi e fauna abbattuta a seguito della violazione	Procura della Repubblica
Esercizio di caccia a rastrello in più di 3 persone , ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua.	Art. 32 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercizio di caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino .	Art. 3 c. 7 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione
Fare la posta alla beccaccia .	Art. 3 c. 7 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. R bis L.R.T. 3/94	Euro 800 Sospensione tesserino venatorio per 1 anno Recidiva euro 1.600 Sospensione tesserino 3 anni	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione
Esercitare la caccia alla beccaccia senza l'ausilio dei cani da ferma o da cerca.	Art. 3 c.7 bis L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T 739 del 09/06/2025 punto 1.6	Art. 58 c. 1 lett. R bis L.R.T. 3/94	Euro 800 Sospensione tesserino venatorio per 1 anno Recidiva euro 1.600 Sospensione tesserino 3 anni	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione
Esercitare la caccia alla beccaccia in forma diversa dalla vagante .	Art. 3 c.7 bis L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T 739 del 09/06/2025 punto 1.6	Art. 58 c. 1 lett. R bis L.R.T. 3/94	Euro 800 Sospensione tesserino venatorio per 1 anno Recidiva euro 1.600 Sospensione tesserino 3 anni	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione
Esercizio di caccia in battuta alla lepre con un numero superiore a 7 partecipanti.	Art. 3 c. 8 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione

Nota 1) Valutare, in flagranza di reato, l'applicazione dell'art. 213 comma 4 CDS in relazione al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo a motore ("E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti dal Codice della Strada, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni").



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia alla volpe , nel mese di gennaio in difformità delle disposizioni del calendario venatorio. (nota 1)	Art. 3 c. 2 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T 739 del 09/06/2025 punto 1.9	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercizio di caccia vagante , con o senza l'ausilio del cane, nel mese di gennaio dove non consentito dal calendario venatorio. (nota 2 e 3)	Art. 3 c. 2 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T 739 del 09/06/2025 punto 4 / allegato A	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione
Esercitare la caccia vagante (fuori da appostamenti fissi e temporanei) per più di tre giorni nella stessa settimana nel periodo del cumulo . (1 ottobre – 30 novembre) (nota 3 e 4)	Art. 1 c. 3 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. Lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare la caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della <u>prima licenza</u> senza accompagnatore con licenza da almeno 3 anni e che non abbia commesso violazioni a norme comportanti la sospensione o la revoca della licenza.	Art. 22 c. 10 L. 157/92 (Art. 64 L.R.T. 3/94) Art. 28 c. 6 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.	Art. 3 c. 6 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata esibizione della fauna selvatica abbattuta.	Art. 54 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. la caccia alla volpe nel mese di gennaio può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi sono inviati all'ATC di competenza. In tale periodo è comunque consentita la caccia da appostamento. Nelle AFV i cacciatori sono individuati dal titolare dell'istituto.

Nota 2. La caccia vagante, con o senza l'ausilio del cane, è consentita dal 1 al 31 gennaio: per la caccia in battuta al cinghiale nelle zone vocate; nelle zone di pianura individuate dal calendario venatorio; per la caccia alla beccaccia nelle zone vocate al cinghiale e, al di fuori di esse, nelle aree boscate; per la caccia alla volpe in braccata in squadre; nelle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie.

Nota 3. I soggetti autorizzati nell'appostamento alla minuta fauna selvatica ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento, purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all'appostamento per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all'interno della superficie allagata e sugli argini della stessa (art. 62 D.P.G.R. 36/R/22)

Nota 4. Nel caso del cumulo, al fine di poter effettuare 5 giornate di caccia durante la settimana, non si possono effettuare più di 3 giorni in forma vagante. Per chi ha già usufruito di tre giornate di caccia nella settimana, gli ultimi due giorni (sabato e domenica), possono essere esercitati solo da appostamento alla selvaggina migratoria (parere Regione Toscana prot. 467331 del 16/12/2019).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



SPECIE CACCIABILI E QUANTITÀ

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
<u>Abbatte, catturare, detenere</u> mammiferi o uccelli particolarmente protetti. (nota 1)	Art. 2 c. 1 L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. B L. 157/92	Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da euro 774 a euro 2065 sosp. lic. da 1 a 3 anni Recidiva esclusione definitiva	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
<u>Abbatte, catturare, detenere</u> esemplari di orso e camoscio d'Abruzzo.	Art. 2 c. 1 L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. C L. 157/92	Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1032 a euro 6197 revoca lic. divieto di rilascio per 10 anni Recidiva esclusione definitiva	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
<u>Abbatte, catturare, detenere</u> esemplari di stambecco e muflone sardo.	Art. 18 c. 1 L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. C L. 157/92	Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1032 a euro 6197 revoca lic. divieto di rilascio per 10 anni Recidiva esclusione definitiva	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
<u>Abbatte, catturare, detenere</u> esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale è vietato l'abbattimento (escluse le specie indicate precedentemente).	Art. 18 c.1 L. 157/92	Art.30 c. 1 lett. G L. 157/92	Ammenda fino a euro 3098 Recidiva sosp. lic. da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica

Nota 1. - Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei, cervo sardo.

- Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale e selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviore tortolino, avocetta, cavaliere d'Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, corallino e roseo, sterna zampenere e maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
<u>Abbatte catturare detenere</u> specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita (specie non previste dall'art. 18 L. 157/92). <u>Compresi fringillidi.</u> (nota 1)	Art. 18 c. 1 L. 157/92	Art.30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. lic. da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna abbattuta a seguito della violazione	Procura della Repubblica



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Abbattere catturare detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia è consentita dall'art. 18 L. 157/92), ma non è consentita dal Calendario venatorio Regionale o dai piani di abbattimento regionali. (nota 2)	Art. 30 L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione
Superamento del carniere complessivo per ogni giornata di caccia. (nota 3)	Art. 4 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 3	Art.58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94.	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna in eccedenza al carniere	Regione
Superamento del carniere stagionale. (nota 4)	Art. 30 L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 3	Art.58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94.	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna in eccedenza al carniere	Regione
Abbattere specie (moriglione) senza essere in possesso dello stesso tesserino (contestare anche la viol. di mancata annotazione sul tesserino)	Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 3	Art.58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94.	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna in eccedenza al carniere	Regione
Abbattere esemplari di beccaccia in numero superiore a 6 nel mese di gennaio 2025	Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 3	Art.58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94.	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna in eccedenza al carniere	Regione

Nota 1. specie cacciabili ai sensi dell'art. 18: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca, cinghiale.

Anche l'abbattimento di un solo fringillide integra il reato di cui all'art. 30 c. 1 lett. H della L. 157/92 in base a specifica direttiva della Procura della Repubblica di Prato.

Vedi allegato A in fondo al prontuario per specie dell'allegato II della Convenzione di Berna.

Per le specie dell'allegato II della Convenzione di Berna, inserire nella CNR la dicitura : " Si sottopone alla valutazione della Procura anche la più grave ipotesi di reato prevista e punita rispettivamente dall'art. 2 c. 1 lett. "C" e art. 30 c. lett. "B" della L. 157/92 in quanto inserita nell'elenco delle specie di fauna rigorosamente protette ai sensi dell'allegato II della Convenzione di Berna, ratificata con L. 503/81."

Non sono oggetto di tutela della legge i topi, le talpe i ratti le arvicole e le nutrie. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 157/92 sono state ampliate le specie alloctone oggetto di eradicazione e controllo come disposto dall'art. 19 e 19 ter della stessa legge (*Piano straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica*) recepito con delibera D.R.T. n°941 del 05.08.2024.

Nota 2. Le seguenti specie non sono contemplate dal calendario venatorio regionale o dai piani di abbattimento regionale: pernice sarda, lepre sarda, cornacchia nera, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino, lepre bianca, tortora (*streptopelia turtur* Del. 739 del 09.06.2025).

Nota 3. 2 capi di selvaggina stanziale e 20 capi di selvaggina migratoria. **I capi di storno, di piccione e di tortora dal collare non si cumulano con la selvaggina migratoria (Possono essere abbattuti 20 capi di storno, 20 piccione e 10 di tortora dal collare in aggiunta al carniere previsto per la migratoria).** Casi particolari: lepre: 1 capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi; beccaccia: 3 capi; allodola: 5 capi (se non titolare di richiamo di allodola), codone: 5 capi; quaglia: 5 capi. I limiti non si applicano nella AFV e AAV in cui valgono i piani di abbattimento approvati dalla Regione. I limiti non valgono per gli



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



ungulati quando il prelievo avviene nell'ambito di piani di abbattimento (art. 4 L.R.T. 20/02). Non ci sono limiti di carniere per la minilepre (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 1.8).

Nota 4. allodola: 20 capi (se non titolari di richiamo di allodola) oppure 100 capi (se titolari di richiamo); codone e quaglia: 25 capi per ciascuna specie; tortola dal collare 50, beccaccia 20 capi (nel mese di gennaio 2025 massimo 6 capi) e moretta: 10 capi per ciascuna specie; combattente e pernice rossa: 10 capi per ciascuna specie; starna: 5 capi; moriglione 10 capi per cacciatore con un max di 2 al di (utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App Toscaccia-max contingente abbattibile nr. 420 capi complessivi), Tordo Sassello 200 capi, Cesena 150 capi.

TEMPI ORARI E PERIODI DI CACCIA

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra il primo febbraio e il sabato antecedente all'ultima domenica di settembre (escluse le eventuali giornate di preapertura). (nota 1)	Art. 18 L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. A L. 157/92	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da euro 929 a euro 2582 sosp. licenza da 1 a 3 anni Recidiva esclusione definitiva	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Esercizio di caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì dalle 0 alle 24).	Art.18 c. 5 L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. F L. 157/92	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 516 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
<u>Abbatere</u> <u>catturare</u> specie di mammiferi o uccelli indicate dall'art. 18 della L. 157/92, al di fuori dei periodi indicati dalla legislazione nazionale e regionale (ma ricompresi nel periodo terza domenica di settembre 31 gennaio). (nota 2)	Art. 18 c. 1 L. 157/92	Art.30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. lic. da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercizio di caccia su specie consentite dall'art. 18 della L. 157/92, nei periodi da questo indicati, ma in violazione dei periodi di caccia previsti dal calendario venatorio regionale (nota 3)	Art. 30 L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione

Nota 1. i cacciatori di selezione possono svolgere la selezione anche in deroga al periodo di divieto generale, nel rispetto dei periodi dei piani di abbattimento approvati dalla Regione (art. 11 quaterdecies c. 5 L. 248/05). Per la stagione 2025/2026 capriolo: dal 1/6 al 15/7 – dal 15/8 al 30/9 – dal 1/1 al 15/4 (Delib. G.R. 629 del 26/05/2025). Daino: dal 15/8 al 20/10– dal 1/11 al 15/3 (Delib. G.R. 1050 del 28.07.2025) Cervo: dal 15/8 al 15/9 area non vocata (Delib. G.R. 1052 del 28.07.2025); area vocata dal 1/10 al 15/3 (Delib. G.R. 1053 del 28.07.2025).

Nota 2. art. 18 L. 157/92: terza domenica di settembre – 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre; terza domenica di settembre – 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe. 1 ottobre – 30 novembre: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, mufone, lepre bianca. 1 ottobre – 31 dicembre o 1 novembre 31 gennaio: cinghiale. ATTENZIONE: Al fine di



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione ovvero una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle giornate concesse nell'apertura anticipata (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025, punto 12).

Nota 3: divieti regionali: lepre nel periodo 9 – 31 dicembre; combattente nel periodo 1° novembre – 31 gennaio; fagiano dal 1° – 31 gennaio (ad eccezione delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie dove il prelievo è consentito per tutto il mese di gennaio 2025). Starna e Pernice Rossa: dal 1° dicembre al 31 dicembre (ad eccezione delle aziende faunistiche venatorie consentito fino al 31 dicembre 2025 con specifici piani di prelievo, mentre nelle aziende agrituristiche venatorie è consentito fino al 31 dicembre e fino al 31 gennaio con specifici piani di prelievo); allodola: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre; cesena e tordo sassello: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre; moretta: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre; quaglia: dal 1° novembre al 31 dicembre (nelle aree addestramento cani il prelievo sui capi immessi della specie quaglia è consentito anche dopo il 31 ottobre ovvero fino al 31 dicembre).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia alla beccaccia , nei periodi indicati dalla L. 157/92, ma in violazione dei periodi di caccia previsti dal calendario venatorio regionale . (terza domenica settembre – 30/9)	Art. 30 L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T. 739 del 09/06/2025	Art. 58 c. 1 lett. R bis L.R.T 3/94	Euro 800 sospensione tesserino regionale 1 anno Recidiva euro 1.600 sospensione tesserino regionale 3 anno	Fauna	Regione
Esercizio di caccia in violazione degli orari consentiti o determinati dal calendario venatorio regionale. (nota 1)	Art. 2 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna abbattuta fuori orario	Regione
Esercitare la caccia alla beccaccia in orario non consentito (la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo gli orari indicati dal calendario venatorio) (nota 1) .	Art. 2 L.R.T. 20/02	Art 58 c. 1 lett. R bis L.R.T. 3/94	Euro 800 sospensione tesserino regionale per 1 anno Recidiva euro 1.600 sospensione tesserino regionale per 3 anno	Fauna abbattuta fuori orario	Regione
Esercizio di caccia oltre 3 giorni consentiti settimanalmente (nota 2)	Art. 1 c. 2 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1lett. G L.R.T 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione

Nota 1. dal 15 al 30 settembre: dalle 6 alle 19 – dal 1° al 15 ottobre: dalle 6.30 alle 18.30 – dal 16 ottobre all'ultimo giorno di ora legale: dalle 6.45 alle 18.15 – dal primo giorno dell'ora solare al 31 ottobre: dalle 5.45 alle 17.15 – dal 1° al 15 novembre: dalle 6.00 alle 17.00 – dal 16 al 30 novembre: dalle 6.15 alle 16.45 – dal 1° al 15 dicembre : dalle 6.30 alle 16.38 – dal 16 al 31 dicembre: dalle 6.45 alle 16.45 – dal 1° al 15 gennaio: dalle 7.00 alle 17.15 – dal 16 al 31 gennaio: dalle 6.45 alle 17.30. Fanno eccezione la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto, la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Nota 2: escluso il periodo dal 1/10 al 30/11, cumulo permesso per la sola caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Per la caccia di selezione, i cacciatori possono andare 5 giorni alla settimana sia al di fuori della stagione venatoria che durante la stessa indipendentemente dall'opzione di caccia (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 11). In entrambi i casi i giorni in più rispetto ai tre ordinari devono essere indicati sul tesserino venatorio, barrando l'apposita casella (appostamento o selezione). Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1 comma 2 della L.R.T. 20/02.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



MEZZI VIETATI E TRASPORTO ARMI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia con mezzi non consentiti (tutti quelli non espressamente indicati dall'art. 13 c. 1 e 2 della L. 157/92). (nota 1)	Art. 13 c. 5 L. 157/92	Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia con fucile con canna ad anima liscia o rigata, a ripetizione semiautomatica, che può contenere nel serbatoio o nel caricatore più di due colpi (nota 2)	Art. 13 L. 157/92	Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia con fucile di calibro diverso da quello consentito: anima liscia >12 anima rigata < 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza < 40 mm (nota 3)	Art. 13 L. 157/92	Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia con fucile rientranti tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica (nota 4)	Art. 13 c. 2bis L. 157/92	Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert . (nota 5)	Art. 13 c. 2bis L. 157/92	Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica

Nota 1: mezzi vietati allegato IV Direttiva 2009/147/CE: lacci, vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi in grado di provocare elettrocuzione, sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno, **dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge 09.07.1990 n°185 (mezzi di caccia consentiti per la sola caccia di selezione al cinghiale)**, esplosivi, reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti, armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

Nota 2: nella caccia al cinghiale, il serbatoio o caricatore del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica, può contenere fino a 5 colpi.

Nota 3: Per armi da caccia di cui al comma 1 dell' art. 13 della L. 157/92, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40 (art. 6 c. 6 D. Lgs. 204/2010).

Calibro di 5,6 mm: espresso in centesimi di pollice corrisponde a .22 o .222

Esempi di calibri a percussione anulare non consentiti :22 corto , 22 L.R. (long rgle), 22 magnum , 22 extra long,;

Esempi di calibri a percussione centrale non consentiti: 22 Hornet, 218 Bee, 5,6X35R Vierling

Nota 4: armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, ovvero Categoria B - "armi da fuoco soggette ad autorizzazione". Punto 7 "Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica".

Nota 5: Le **cartucce a percussione anulare**, sono quelle in cui tutto il fondo del bossolo costituisce l'innesco della carica di polvere contenuta.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Usare a fine di richiamo, richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromeccanico con o senza amplificazione di suono.	Art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi, mezzi, richiami e fauna Richiami richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Usare armi impostate con scatto provocato dalla preda o munite di silenziatore .	Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e Fauna	Procura della Repubblica
Usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. (contestare eventualmente anche la detenzione).	Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e Fauna	Procura della Repubblica
Usare esche o bocconi avvelenati. (nota 1)	Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Usare reti, vischio o altre sostanze adesive. (nota 2)	Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. E L. 157/92	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da euro 774 a euro 2.065 Revoca licenza con divieto rilascio per 10 anni Recidiva Esclusione definitiva	Mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Usare trappole, tagliole, archetti, lacci o congegni simili. (nota 2 e 3)	Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia facendo uso di balestre. (nota 4)	Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Mezzi e fauna	Procura della Repubblica

Nota 1. Contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione di esche e bocconi avvelenati come da specifica normativa regionale.

Nota 2. contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione con relativo sequestro.

Nota 3. L'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla Regione, da parte di personale abilitato e autorizzato dalla Regione stessa.

Nota 4. E' consentita la libera detenzione e il porto della balestra per giustificato motivo (uso sportivo), munita di dardi con punta a profilo ogivale ordinario. Se portata per finalità venatoria violazione dall'art. 4 della L. 110/75. E' sempre vietato il porto di balestra corredata da frecce con punta non ogivale, a lame fisse o retrattili o ad arpione. In tal caso contestare reato di cui art. 699 c. 2 C.P..



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia usando armi ad aria o gas compressi. (nota 1)	Art. 13 c. 5 L. 157/92 Art. 32 c. 1 lett. LL L.R.T. 3/94	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
<u>Produrre, vendere e detenere trappole e tagliole</u> atte alla cattura della fauna selvatica. (nota 2)	Art. 32 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Mezzi	Regione
Trasportare armi da sparo cariche a bordo di veicoli. (in eventuale concorso con la violazione successiva). (nota 3)	Art. 53 R.D. 635/40	Art. 221 R.D. 773/31 (TULPS)	Arresto fino a due mesi o ammenda fino ad euro 103		Procura della Repubblica
Trasportare all'interno dei centri abitati e delle altre <u>zone dove è vietata l'attività venatoria</u> , ovvero a <u>bordo di veicoli, nei giorni e periodi non consentiti per l'esercizio venatorio</u> , armi da sparo per uso venatorio che non siano <u>scariche e in custodia</u> (anche negli istituti faunistici e strutture faunistiche venatorie da parte di soggetti non autorizzati). (nota 4)	Art. 33 c. 4 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Trasporto di arma <u>non smontata o in custodia</u> fuori dagli appostamenti quando <u>non è ammessa la caccia vagante</u> .	Art. 3 c. 5 L.R.T. 20/02	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Detenzione, trasporto ed utilizzo di munizioni di piombo all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa (Nota 5) (Sono esclusi i fiumi o i corsi d'acqua <u>non rientranti all'interno delle zone umide classificate e riconosciute</u>)	Art 31 Lett. M bis c. 1 bis L.157/92 e smi e Delib. G.R.T. 739 del 09/06/2025 punto 6	Art 31 Lett. M bis c. 1 bis L.157/92 e smi	Euro 300 Recidiva Euro 600	Munizioni	Regione

Nota 1. Non sono considerate armi comuni da sparo le armi ad aria o gas compressi con potenza non superiore ai 7,5 Joule.

Nota 2. L'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla Regione, da parte di personale abilitato autorizzato dalla Regione stessa.

Nota 3. Nella redazione della CNR è opportuno citare l'art. 31 c. 4 della L.157/92: "Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale" affinché non si possa invocare il principio di specialità della legge sulla caccia.

Nota 4. Nota interpretativa del Corpo: se la zona interdetta alla caccia è solo la fascia di rispetto dei 50 o 100 metri da strade o immobili, è consentito lasciare la custodia dell'arma nel veicolo parcheggiato o nell'immobile e raggiungere per la via più breve la zona in cui è consentita la caccia con fucile scarico e non in custodia. Al contrario, non è consentito percorrere per un tempo significativo la strada con fucile scarico e non in custodia.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

Nota 5.

Art 31 c. 1-bis L 157/92. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500. In caso di ripetuta constatata violazione la sanzione è da 300 a euro 1000 (600 euro). Comma 1 – ter: ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti: a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsaar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS); c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. Comma 1 – quinquies: ai fini dell'applicazione del comma 1 bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. Comma 1-quater: la sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro. Comma 1 – sexies: ai fini del comma 1 bis, per attività di tiro si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia. Comma 1- ter: entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio.
(modifica introdotta dall'art. 13 decreto-legge n. 131 del 16 settembre 2024, convertito in legge n. 166 del 14 novembre 2024.
(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024)

UCCELLAGIONE					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Praticare l' uccellagione (nota 1 e 2)	Art 3 L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. E L. 157/92	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da euro 774 a euro 2.065 Revoca licenza con divieto rilascio per 10 anni Recidiva esclusione definitiva	Mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Prelevare uova, nidi e piccoli nati di mammiferi o uccelli. (nota 3)	Art 3 L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. E L. 157/92	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da euro 774 a euro 2.065 Revoca licenza con divieto rilascio per 10 anni Recidiva Esclusione definitiva	Mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
<u>Vendere</u> a privati e <u>detenere</u> da parte di questi reti atte all'esercizio dell'uccellagione. (nota 1)	Art. 32 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Mezzi	Regione
Detenere o distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova.	Art. 21 c. 1 lett. O L. 157/92 (Art. 64 L.R.T. 3/94)	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli .	Art. 21 c. 1 lett. O L. 157/92 (Art. 64 L.R.T. 3/94)	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
--	--	--------------------------------	----------	--	---------

Nota 1. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall'ISPRA e autorizzati dalla Regione.

Nota 2. contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione con relativo sequestro.

Nota 3. Salvo istituti scientifici autorizzati o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente amministrazione regionale o comunale (art. 21 c. 1 lett. O L. 157/92 e art. 38 L.R.T. 3/94).

DISTANZE					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili , fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro. (nota 1 e 2)	Art. 33 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Solo fauna abbattuta nella zona di divieto	Regione
Esercitare la caccia nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione , ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali. (nota 1)	Art. 33 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Solo fauna abbattuta nella zona di divieto	Regione
Esercitare la caccia a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione .	Art.32 c. 1 lett C L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Solo fauna abbattuta nella zona di divieto	Regione
Esercitare la caccia <u>alla selvaggina migratoria</u> per una distanza inferiore a 1.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuate dalla Regione.	Art. 32 c.1 lett. AA L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Solo fauna abbattuta nella zona di divieto	Regione
Esercitare la caccia <u>in forma vagante o da appostamento temporaneo</u> a distanza inferiore da metri 100 da serre, tunnel (anche in polietilene), impianti di irrigazione a funzionamento elettronico e da voliere, ovvero da macchine agricole in attività lavorativa, se delimitati da <u>tabelle</u> indicanti il termine di utilizzazione.	Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94 Delib. C.R. 588/94, comma 1 lett. c	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Solo fauna abbattuta nella zona di divieto	Regione
Sparare a distanza inferiore a 50 metri da apiari, stabbi, stazzi ed altri recinti destinati al ricovero o all'alimentazione del bestiame, ovvero alla produzione di fauna selvatica.	Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94 Delib. C.R. 588/94, comma 4	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Solo fauna abbattuta nella zona di divieto	Regione

Nota 1. Nell'attraversamento di queste zone è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche. Nota interpretativa del Corpo: per "attraversamento" non deve intendersi solo il passare da una parte all'altra della zona interdetta alla caccia prossima ad una strada



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



o casa, ma anche l'allontanarsi o avvicinarsi dalle stesse. È quindi consentito parcheggiare il veicolo sulla strada, lasciare la custodia sullo stesso e raggiungere la zona in cui è consentita la caccia con fucile scarico. Al contrario, non è consentito percorrere per un tempo significativo la strada con fucile scarico e non in custodia.

Nota 2. al fine di stabilire se la distanza deve essere calcolata dalle mura perimetrali del fabbricato o dalle sue pertinenze (es. la recinzione del giardino circostante l'immobile), bisogna verificare come è accatastata tale pertinenza. Se quest'ultima è accatastata come immobile e non come terreno, anche nei confronti della pertinenza è necessario tenere la distanza di 100mt (nota interpretativa del Corpo).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Sparare in <u>direzione</u> di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, strade carrozzabili (escluso poderali e interpoderali) o ferrovie, da distanza minore di metri 150 con fucile con canna ad anima liscia con munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla (nota 1).	Art. 703 C.P.	Art. 703 C.P.	Ammenda fino a 103 euro	Armi e munizioni e Fauna abbattuta nella zona di divieto	Procura della Repubblica
Sparare in <u>direzione di stabbi o stazzi e altri recinti</u> destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame <u>nel periodo di utilizzazione</u> da distanza minore di metri 150 con fucile ad anima liscia con munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla.	Art. 33 c. 2 L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Solo fauna abbattuta nella zona di divieto	Regione

Nota 1. al fine di stabilire se la distanza deve essere calcolata dalle mura perimetrali del fabbricato o dalle sue pertinenze (es. la recinzione del giardino circostante l'immobile), bisogna verificare come è accatastata tale pertinenza. Se quest'ultima è accatastata come immobile e non come terreno, anche nei confronti della pertinenza è necessario tenere la distanza di 100mt (nota interpretativa del Corpo).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura .	Art. 21 c.1 lett. C L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. D L. 157/92	Arresto fino a 6 mesi ammenda da euro 464 a euro 1549 sosp. lic. da 1 a 3 anni Recidiva esclusione definitiva dalla licenza	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Mancata apposizione di tabelle.	Art. 16 c. 5 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva .	Art. 16 c. 5 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione
Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all'art.26 (nota 1)	Art. 16 c. 5 e Art. 26 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione

Nota 1. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenvute in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).

PARCHI E RISERVE NATURALI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali .	Art. 21 c.1 lett. B L. 157/92 (vedere sanzioni per introduzione di armi)	Art. 30 c.1 lett. D L. 157/92	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da euro 464 a euro 1549 sosp. lic. da 1 a 3 anni Recidiva esclusione definitiva dalla licenza	Armi mezzi e fauna probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati in assenza di autorizzazione, nei Parchi e riserve naturali <u>nazionali</u>.	Art. 11 c. 3 lett. F L. 394/91	Art. 30 c. 1 L. 394/91	Arresto fino a sei mesi o ammenda da euro 103 a euro 12911 Recidiva Sanzioni raddoppiate	Armi o mezzi	Procura della Repubblica
Introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati in assenza di autorizzazione, <u>nelle Riserve Regionali</u>.	Art. 48 c. 1 lett. "A" L.R.T. 30/15 (Art. 33 c. 1 lett. C Delibera C.P. 68/2007)	Art. 63 c. 1 L.R.T. 30/15	Euro 1.200		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

ZONE DI PROTEZIONE					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nelle Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.	Art. 32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva Euro 520	Fauna	Regione
Mancata apposizione di tabelle.	Art. 14 c. 3 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva .	Art. 14 c. 3 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione
Esercizio di caccia nella zona di divieto in loc. TAVOLA Prato (1°sett-31 gennaio) (Nota 2)	Art. 33 c. 8-9 L.R.T. 3/94 e Ord. Sindaco Prato nr. 2203 del 22/08/2024	Art. 58 c.1 lett. E	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione

Nota 1. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenvute in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).

Nota 2. Sanzionamento applicabile in presenza di ordinanza ATTIVA. Non rinnovata per l'anno 2025.

ZONE DI RISPETTO VENATORIO					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nelle Zone di Rispetto Venatorio (nota 1)	Art. 17 bis L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna abbattuta a seguito della violazione	Regione
Esercitare la caccia nelle Zone di Rispetto Venatorio alle specie volpe, cornacchia grigia e gazza in difformità del disciplinare dell'ATC (nota 1bis)	Art. 17 bis L.R.T. 3/94 Del. 739 del 09.06.25 pto 1.11	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna abbattuta a seguito della violazione	regione
Esercizio del prelievo nelle Zone di rispetto venatorio di ungulati, volpi, cornacchia grigia o gazza in difformità o assenza dell'autorizzazione della giunta regionale.	Art. 20 c. 7 D.P.G.R. 36R/2022	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Effettuazione della variazione dei confini della ZRV nel periodo di vigenza del piano faunistico-venatorio. (Nota 3)	Art. 20 c. 9 D.P.G.R. 36R/2022	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esecuzione di gare cinofile in difformità dell'art. 20 c. 10 del D.P.G.R. 36/R/2022 (Nota 4)	Art. 20 c. 10 D.P.G.R. 36R/2022	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata apposizione di tabelle.	Art. 17 bis c. 7 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Tabellazione abusiva .	Art. 17 bis c. 7 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione
Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione o leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all'art.26 (la segnaletica deve essere integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate poste sulle principali vie o punti di accesso alla ZRV) (nota 2)	Art. 17 bis c. 7 e Art. 26 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Mancata predisposizione del piano annuale di gestione della Zona di rispetto venatorio	Art. 20 c. 4 D.P.G.R. 36R/2022	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata effettuazione della relazione tecnico-economica entro il 31 dicembre da parte dell' ATC.	Art. 20 c. 5 D.P.G.R. 36R/2022	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Immissione di fauna selvatica in assenza o difformità dell'autorizzazione della giunta Regionale	Art. 20 c. 6 D.P.G.R. 36R/2022	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata assicurazione , da parte dell'ATC, della vigilanza faunistico-venatoria all'interno delle ZRV.	Art. 20 c. 12 D.P.G.R. 36R/2022	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. Nelle zone di rispetto venatorio può essere autorizzata la caccia agli ungulati nelle forme autorizzate per le zone vocate e non vocate e la caccia alla volpe, cornacchia grigia, gazza (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 1.11). L'art. 37 può essere svolto nei soli giorni di martedì e venerdì; il lunedì, mercoledì e sabato all'interno delle ZRV può essere svolta la caccia di selezione; la domenica l'ATC l'ha lasciata come giorno di "riposo", mentre il giovedì può essere utilizzato per interventi in braccata.

Nota 1bis. Disciplinare Atc del 10.9.24: In presenza di proposta di calendario da parte della Commissione di Controllo della zona, l'ATC determina le giornate alle quali saranno ammessi tutti i cacciatori iscritti all'ATC. L'interessato dovrà effettuare prenotazione sul sistema Zerogis, annotando la giornata di caccia e gli abbattimenti sul tesserino regionale. L'uscita di caccia sarà pianificata in un luogo di ritrovo e ad un orario ed in presenza di un referente della ZRV. Il numero massimo di cacciatori potrà essere di 5 ogni 100 Ha, fatta eccezione per la caccia alla volpe. Gli animali abbattuti rimangono di proprietà del cacciatore.

Nota 2. Dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi integgiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenuite in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).

Nota 3. Tale violazione si applica salvo quanto previsto dall'art. **17 bis comma 5** della LRT 3/94 (salvo incorrere di specifiche necessità ambientali o casi di revoca/trasformazione).

Nota 4. La Regione, previo parere dell'ATC, autorizza le gare cinofile organizzate dalle associazioni venatorie e cinofile riconosciute a livello nazionale all'interno delle ZRV su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale, nazionale o regionale secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR. Le gare possono essere svolte nei periodi stabiliti dal PFVR. Il numero massimo di gare per ogni anno all'interno di una singola ZRV è di due. L'autorizzazione può essere concessa ad ENCI, FIDASC od a associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

AZIENDE FAUNISTICHE-VENATORIE					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nelle Aziende Faunistiche Venatorie in assenza di autorizzazione. (nota 1)	Art. 20 c. 7 L.R.T. 3/94	art. 58 c.1 lett. D L.R.T. 3/94.	Euro 310 Recidiva euro 520 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare la caccia nelle Aziende Faunistiche Venatorie in assenza di autorizzazione (nell'ipotesi di sconfinamento da un comprensorio o ambito territoriale di caccia per il quale il cacciatore è autorizzato). (nota 1)	Art. 20 c. 7 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94	Euro 210,67 Recidiva euro 346,67 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 486,67	Fauna	Regione
Mancata apposizione di tabelle da parte del proprietario del fondo.	Art. 20 c. 6 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva di Azienda Faunistica-venatoria.	Art. 20 c. 6 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione
Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione o leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all'art.26 (nota 2)	Art. 20 c. 6 e Art. 26 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Costituzione delle aziende faunistiche venatorie in difformità dell'art. 22 del D.P.G.R. 36/R/2022 salvo quanto previsto nei successivi sanzionamenti.	Art.22 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia nei terreni inclusi nelle Aziende Faunistiche-venatorie ma dove non è stato rilasciato consenso alla costituzione dell'Azienda da parte del proprietario o conduttore del fondo.	Art. 22 c. 7 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Mancata adozione del programma di conservazione e di ripristino ambientale da parte di tecnico abilitato.	Art.23 c.2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Allevamento di fauna selvatica in AFV in assenza dell'autorizzazione regionale.	Art.23 c.3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancata conformità alle disposizioni del piano annuale di assestamento e prelievo secondo l' art. 24 del D.P.G.R. 36/R/2022	Art.24 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Costituzione di recinzioni perimetrali tali da impedire il <u>libero passaggio</u> della piccola fauna stanziale.	Art. 25 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Costruzione di recinzioni interne all'azienda per la produzione di selvaggina da destinare al ripopolamento in azienda non autorizzate dalla Regione	Art. 25 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite dell'esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall'articolo 28, comma 3, secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo.

Nota 2. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenuite in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Costruzione di recinzioni interne all'azienda per la produzione di selvaggina da destinare al ripopolamento in azienda distanti meno di 100 metri dai confini dell'azienda.	Art. 25 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia nei recinti interni all'azienda per la produzione di selvaggina da destinare al ripopolamento in azienda.	Art. 25 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Effettuare recinzioni interne all'azienda per la caccia al cinghiale , muflone, daino, capriolo e cervo non autorizzate dalla Regione.	Art. 25 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Effettuare recinzioni interne all'azienda per la caccia al cinghiale , muflone, daino, capriolo e cervo di dimensioni maggiori al 20% della superficie dell'azienda o inferiori a 50 ettari.	Art. 25 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia nelle recinzioni interne all'azienda costituite per la caccia al cinghiale , muflone, daino, capriolo e cervo, su specie diverse , nel periodo di utilizzazione (esclusa la volpe).	Art. 25 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercitare la caccia con il cane nelle recinzioni interne all'azienda costituite per la caccia agli ungulati (ammesso per il cinghiale) (nota1)	Art. 25 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Effettuare recinzioni interne all'azienda tali da non impedire la fuoriuscita degli animali immessi.	Art. 25 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Fuga degli animali dalle recinzioni interne all'azienda derivanti da incuria o inadeguatezza delle strutture. (costituisce immissione di fauna non autorizzata).	Art. 25 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Fuga degli animali , escluso ungulati, dalle recinzioni interne all'azienda derivanti da incuria o inadeguatezza delle strutture tale da arrecare danni alle colture agricole. (In concorso con immissione non autorizzata)	Art. 25 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94	Euro 50 Recidiva euro 100		Regione

Nota 1: per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Fuga di ungulati dalle recinzioni interne all'azienda derivanti da incuria o inadeguatezza delle strutture tale da arrecare danni alle colture agricole. (In concorso con immissione non autorizzata)	Art. 25 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94	Euro 520 per ciascun capo Recidiva euro 1040 a capo		Regione
Immettere o liberare fauna selvatica in periodo diverso da quello compreso tra la fine dell'attività venatoria in azienda e il <u>31 agosto.</u> (ammesse deroghe dalla Giunta Regionale).	Art. 20 c. 8 L.R.T. 3/94 Art. 26 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Immissione di selvaggina in violazione del piano annuale di assestamento e prelievo approvato dalla Regione.	Art. 26 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Immettere o liberare fauna selvatica <u>con modalità difformi da quelle concordate dalla Regione,</u> tali da arrecare danni alle colture agricole. (nota 1)	Art. 26 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94	Euro 50 Recidiva euro 100 Se ungulati: euro 520 per capo Recidiva euro 1040 per capo	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancato preavviso di almeno 5 giorni alla Regione delle operazioni di immissioni.	Art. 26 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Immissione di fauna in violazione dei quantitativi definiti per ciascuna azienda nel piano annuale.	Art. 26 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata sospensione della caccia per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria nelle AFV in ambienti palustri .	Art. 28 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in violazione della densità massima consentita (1 cacciatore ogni 80 ettari) (permessi di durata non inferiore alla giornata di caccia).	Art. 27 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: per l'immissione del fagiano c'è l'obbligo di utilizzare appositi recinti di ambientamento.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancata adozione del registro generale dell'azienda. (Nota 1)	Art. 30 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
In aziende consorziate: mancata presenza entro il 20 marzo di ogni anno dei singoli registri dei consorziati.	Art. 30 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata annotazione su apposito registro delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda. (nota 1 e 2)	Art. 30 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancanza di permesso giornaliero numerato da parte di cacciatore autorizzato all'interno dell'Azienda. (nota 1 e 3)	Art. 30 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata annotazione dei capi abbattuti al termine della giornata venatoria sul permesso giornaliero numerato.	Art. 30 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata annotazione sul Registro Generale degli esiti di caccia entro le 48 ore successive. (Nota 2)	Art. 30 c. 1 (secondo periodo) D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancata assicurazione della vigilanza venatoria nell'azienda da parte di una o più guardie.	Art. 31 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare l'addestramento dei cani con sparo nei terreni inclusi nelle Aziende Faunistiche-venatorie al di fuori del periodo terza domenica di settembre-31 gennaio. (Nota 4)	Art. 27 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata organizzazione ed effettuazione dei censimenti e del prelievo di ungulati a cura del titolare delle AFV secondo le linee di cui all'art. 66.	Art. 70 c.1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato inserimento dei dati sul portale GRT entro il 30 aprile di ogni anno, da parte del titolare della AFV.	Art. 70 c.2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata comunicazione del piano di prelievo entro il termine stabilito (secondo giorno del mese successivo).	Art. 70 c.3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercizio di prelievo selettivo , al di fuori dai recinti, eseguito da cacciatori sprovvisti di abilitazione per la specie di riferimento o da cacciatori non accompagnati da personale abilitato.	Art. 70 c.4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata registrazione e apposizione dei contrassegni numerati e inamovibili agli ungulati abbattuti all'interno delle AFV.	Art. 70 c.5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata predisposizione dei contrassegni inamovibili da parte della AFV.	Art. 70 c.5 secondo periodo. D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso utilizzo di sistemi di teleprenotazione o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa (art. 30 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22). Nelle aziende consorziate è consentito il rilascio dei permessi di cui al comma 1 da parte dei singoli consorziati, e la tenuta dei registri aventi le caratteristiche del registro generale.

Nota 2: gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro nelle 48 ore successive (art. 30 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22). Nelle aziende consorziate è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati dei singoli registri dei consorziati (art. 30 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22).

Nota 3: nel caso di battute di caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano, il permesso è rilasciato solo al responsabile della battuta e deve avere allegato l'elenco dei partecipanti, indicando anche eventuali addetti al caricamento delle armi. Tale elenco è conservato nel registro aziendale (art. 30 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22).

Nota 4: N.B. verificare anche le eventuali violazioni legate al periodo e alle specie abbattute a seconda del momento dell'accertamento dei fatti .



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



AZIENDE AGRITURISTICHE-VENATORIE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nelle Aziende Agrituristiche-Venatorie in assenza di autorizzazione.	Art. 21 c. 7 L.R.T. 3/94 Art.35 c.1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	fauna	Regione
Esercitare la caccia nelle Aziende Agrituristiche-Venatorie a fauna selvatica non proveniente da allevamento. (nota 1)	Art.35 c.1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	fauna	Regione
Esercitare la caccia nelle Aziende Agrituristiche-Venatorie a fauna selvatica migratoria. (nota 2)	Art.35 c.2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Mancata apposizione di tabelle da parte del proprietario del fondo. (nota 3)	Art. 21 c. 6 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva di Azienda Agrituristica-venatoria.	Art. 21 c. 6 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione
Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione o leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all'art.26 (nota 3)	Art. 21 c. 6 e Art. 26 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Immissione di capi non provenienti da allevamento. (nota 4)	Art.36 c.1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Capi di ungulati, oggetto di immissioni, non detenuti, in recinti idonei da non permettere la fuoriuscita (nota 5)	Art.36 c.1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata registrazione e apposizione dei contrassegni numerati e inamovibili agli ungulati abbattuti all'interno delle AAV.	Art. 70 c.5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata predisposizione dei contrassegni inamovibili da parte della AAV.	Art. 70 c.5 secondo periodo. D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: ad eccezione della caccia agli ungulati e alle specie predatrici e opportunistiche per le quali la Regione può approvare piani di prelievo nel corso della stagione venatoria.

Nota 2: ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.

Nota 3: le tabelle devono recare la seguente scritta: "Azienda agrituristica-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati". Dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).

Nota 4: ad eccezione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna regionale.

Nota 5: gli ungulati oggetto di immissioni devono essere detenuti in recinti idonei che non ne permettano la fuoriuscita.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nelle Aziende Agrituristiche-Venatorie in assenza di permesso giornaliero. (nota 1)	Art.38 c.1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata annotazione degli esiti di caccia nell'apposito registro entro le 48 ore successive. (nota2)	Art.38 c.1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata annotazione nell'apposito registro delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda. (nota 2)	Art.38 c.3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata assicurazione della vigilanza venatoria nell'azienda agrituristica da parte di una o più guardie.	Art. 39 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Nel caso di battute di cinghiale e al fagiano il permesso è rilasciato al solo responsabile della battuta insieme a copia dell'elenco dei partecipanti.

Nota 2: i permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale.

FONDI CHIUSI					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia nei fondi chiusi. (nota 1)	Art.32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/94.	Art.58 c.1 lett. F L.R.T. 3/94.	Euro 210 Recidiva euro 520 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Mancata apposizione di tabelle da parte dei proprietari dei fondi.	Art. 25 c. 3 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva di fondo chiuso.	Art. 25 c. 3 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione
Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, o la leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all'art.26 (nota 2)	Art. 25 c. 3 e Art. 26 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancata notificazione al Comune e all'ATC (e alla Regione se il fondo è superiore a 3 ettari), di nuova istituzione di fondo chiuso.	Art. 25 c. 2 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata comunicazione alla Regione della riapertura del fondo (per la cattura della fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento).	Art. 25 c. 5 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corso o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno 1,50 e larghezza di almeno m. 3 (art. 25) .

Nota 2. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Poste su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenuite in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).

AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia nelle aree sottratte alla caccia programmata debitamente tabellate (nota 1).	Art. 32 c. 1 lett. HH L.R.T. 3/94.	Art.58 c.1 lett .E L.R.T. 3/94.	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Mancata apposizione di tabelle da parte dei proprietari dei fondi.	Art. 25 c. 10 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva di fondo sottratto alla caccia programmata.	Art. 25 c. 10 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione
Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, o la leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all'art.26 (nota 2)	Art. 25 c. 10 e Art. 26 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione

Nota 1: sono ammessi interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell'articolo 37 della L.R.T. 3/94 (art. 43 D.P.G.R. 48/R/17).

Nota 2. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenuite in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la <u>caccia vagante o da appostamento temporaneo su terreni in attualità di coltivazione</u> , debitamente tabellati con indicazione del termine del divieto. (nota 1).	Art. 42 c. 1 L.R.T. 3/94 Delib. C.R. 588/94, comma 1, lettera a) e lettera b)	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in forma <u>vagante o da appostamento temporaneo nei terreni recintati</u> (anche da fili percorsi da corrente elettrica) negli stabbi , negli stazzi e in altri recinti destinati a ricovero o somministrazione di alimenti al bestiame <u>nel periodo di utilizzazione</u> (debitamente tabellati con indicazione del termine del divieto).	Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94 Delib. C.R. 588/94, comma 1), lettera e)	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in forma <u>vagante o da appostamento temporaneo in recinti fissi o mobili, predisposti per la turnazione di pascolo</u> , <u>nel periodo di utilizzazione</u> (debitamente tabellati con indicazione del termine del divieto). (nota 2)	Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94 Delib. C.R. 588/94, comma 1, lettera f)	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione

Nota 1. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data di raccolto, i terreni coltivati a soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data di raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni (Art. 42 c. 2 L.R.T. 3/94). La Del. C.R. 588/94 aggiunge: appezzamento di terreno dove siano in atto coltivazioni di: mais, sorgo, saggina, girasole, tabacco, ortive e floricole a pieno campo, prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio) ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e proteaginose. Frutteti specializzati, vigneti specializzati (almeno 1.500 piante ad Ha), oliveti specializzati (almeno 200 piante ad Ha). Altre colture danneggiabili i cui divieti sono autorizzati dall'amministrazione comunale. Tutte fino alla fine del raccolto con data indicata nel cartello.

Nota 2. Il divieto si applica in presenza di quantitativi minimi di animali pari a: bovini e bufalini: n. 10; equini: n. 3; ovini, caprini e suini: n. 50; e comunque con densità di capi non inferiore a: bovini, bufalini e equini: 1 capo X 2 Ha; ovini, caprini e suini: 1 capo X 0,5 Ha. Le Province possono elevare la densità minima fino a: bovini, bufalini ed equini: 1 capo X 5 Ha; ovini, caprini e suini: 1 capo X 1 Ha.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Tabellazione abusiva di fondo in attualità di coltivazione, da parte del proprietario. (nota 1)	Art. 42 c. 4 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, o la leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all'art.26 (nota 2)	Art. 42 c. 4 e Art. 26 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
--	------------------------------------	---------------------------------	----------	--	---------

Nota 1. Il proprietario o il conduttore del fondo dovrà dare comunicazione dell'apposizione delle tabelle e dei periodi di durata dal divieto al Comitato di gestione dell'ATC in cui ricade tale fondo prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.

Nota 2. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
<u>Esercitare la caccia</u> all'interno delle ZPS nelle giornate di preapertura .	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Delib. G.R. 454/08 Punto 1 lettera "B" Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 7	Art. 58 c.1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 2009/147/CE. ATTENZIONE: LA CACCIA ALLA SPECIE STORNO E' CONSENTITA dalla deroga ai sensi dell'art.9 lett. A), alla direttiva 2009/147/CE	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Delib. G.R. 454/08 Punto 1 lett. "C" Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 7	Art. 58 c.1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Svolgere l'attività di addestramento cani da caccia, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Delib. G.R. 454/08 Punto 1 lett. "H" Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 7	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Effettuare, ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Delib.G.R 454/08 Punto 1 lett. "F"	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Abbatere, esemplari di combattente o moretta.	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Delib.G.R. 454/08 Punto 1 lett. "G" Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 7	Art. 58 c.1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Detenzione, trasporto ed utilizzo di munizioni di piombo all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa (Nota 1). (Sono esclusi i fiumi o i corsi d'acqua non rientranti all'interno delle zone umide classificate e riconosciute)	Art 31 Lett. M bis c. 1 bis L.157/92 e smi e Delib. G.R.T. 739 del 09/06/2025 punto 6	Art 31 Lett. M bis c. 1 bis L.157/92 e smi	Euro 300 Recidiva Euro 600	Munizioni	Regione
ATT.NE NELLA FASCIA DAI 100 MT. AI 150 MT. (SOLO UTILIZZO DI MUNIZIONI DI PIOMBO)	Delib. G.R.T. 739 del 09/06/2025 punto 6	Art. 58, lett. Q della LRT 3/94	Euro 100	Munizioni	Regione

Nota 1. Art 31 c. 1-bis L 157/92. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarsi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500. In caso di ripetuta constatata violazione la sanzione è da 300 a euro 1000 (600 euro). Comma 1 - ter: ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti: a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsaar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS); c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. Comma 1 - quinquies: ai fini dell'applicazione del comma 1 bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. Comma 1-quater: la sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro. Comma 1 - sexies: ai fini del comma 1 bis, per attività di tiro si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia. Comma 1- ter: entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio.

(modifica introdotta dall'art. 13 decreto-legge n. 131 del 16 settembre 2024, convertito in legge n. 166 del 14 novembre 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024))

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nel mese di gennaio , (ad eccezione della caccia agli ungulati), al di fuori dei giorni consentiti (giovedì e domenica).	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Delib.G.R. 454/08 Punto 1 lett. "A"	Art. 58 c.1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Abbatte re, in data antecedente al primo ottobre , esemplari appartenenti alle <u>seguenti specie</u> : codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Delib.G.R. 454/08 Allegato B	Art. 58 c.1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare la <u>caccia</u> in presenza anche parziale di ghiaccio .	Art. 1 c.3 bis L.R.T. 20/02 Delib.G.R. 454/08 Allegato B	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. n°03/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi o ricoveri di uccelli	Delib. G.R.T 691 del 5/7/2021 Allegato A	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

ALTRE ZONE DI DIVIETO DI CACCIA

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia nei parchi e giardini urbani e nei territori adibiti ad attività sportive .	Art. 21 c.1 lett. A L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. D L. 157/92	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da euro 464 a euro 1549 sosp. lic. da 1 a 3 anni Recidiva revoca licenza e divieto di rilasci per 10 anni	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia nei parchi storici e archeologici , nei giardini e nei parchi destinati ad uso pubblico e privato (ad esclusione dei parchi e giardini urbani) .	Art.32 c.1 lett. BB L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercitare la caccia all'interno di proprietà demaniali regionali (ove sia espressamente vietata) .	Art. 32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercizio di caccia nelle località ove vi siano opere di difesa dello Stato o dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali (debitamente tabellate) .	Art. 32 c.1 lett. DD L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercitare l'attività venatoria negli specchi d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca (se tabellate).	Art. 32 c. 1 lett. II L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercitare la caccia quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve . (nota 1)	Art. 33 c. 6 L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercitare la caccia negli stagni, nei corsi d'acqua, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e sui terreni sommersi da piene di fiume.	Art. 33 c. 7 L.R.T. 3/94	Art. 28 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione

Nota 1: è ammessa la caccia di selezione agli ungulati. Anche la selezione al cinghiale nelle aree non vocate (Delib. G.R. 631 del 26.05.2025).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia in zone di divieto istituite dalle Regione sentiti i Comuni interessati o su richiesta degli stessi, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia ambiente e/o delle produzioni agricole, e per la tutela e incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie e altre calamità (se tabellate).	Art. 33 c. 5 L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94.	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercitare la caccia nelle aree vietate dai Comuni a tutela della pubblica incolumità per ragioni turistiche o altre motivazioni (se tabellate).	Art. 33 c. 8 L.R.T. 3/94	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercitare la caccia in aree percorse dal fuoco (superiori ad un ettaro), nei 5 anni successivi. N.B. le aree devono essere tabellate.	Art. 76 c. 4 lett. B L.R. 39/2000	Art. 58 c.1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione
Esercitare la caccia alla beccaccia nel mese di gennaio in zone diverse dalle aree vocate al cinghiale , e al di fuori di esse, nelle aree boscate . (nota1)	Art. 3 c.7 bis L.R.T. 20/02 D.G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 1.6	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercizio di caccia da parte del personale di vigilanza di cui all'art 51 comma 1, nel territorio in cui svolge in prevalenza il servizio di vigilanza venatoria.	Art. 51 c. 2 L.R.T. 3/94	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercizio di caccia da parte di GGV e GAV nell'espletamento delle loro funzioni, e impiego di mezzi di cui all'art. 31 durante il servizio di vigilanza.	Art. 51c. 3 L.R.T. 3/94	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione

Nota 1: aree boscate come definite dall'art. 3 comma 1 della L.R.T. 39/2000

APPOSTAMENTI					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Utilizzare, per la costruzione di appostamenti temporanei materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. (nota 1)	Art.3 c. 3 L.R.T. 20/02	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Installazione di appostamenti temporanei antecedentemente ad un'ora prima dell'orario di inizio della caccia.	Art. 3 c. 4 L.R.T. 20/02	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata rimozione degli appostamenti temporanei da parte dei fruitori al momento dell'abbandono o comunque al termine della giornata venatoria. (nota 2)	Art.3 c. 4 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Costruire appostamenti temporanei a distanza inferiore a quella consentita da altri appostamenti. (nota 3)	Art. 56 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Installazione di appostamento temporaneo a distanza inferiore a 100 mt. da aree in cui vige il divieto di caccia . (nota 4)	Art. 59 c.3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Istallazione di appostamento fisso a distanza inferiore a metri 200 da zone in cui vige il divieto di caccia. (nota 4)	Art. 59 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22 (<u>Compiere accertamenti sulla corretta collocazione del capanno rispetto all'autorizzazione</u>)	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva e erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente (valutare sanzioni specifiche per tutela della flora).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Nota 2. La postazione per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei anche se non si applicano le disposizioni sulle distanze da altri appostamenti e dalle aree di divieto di caccia.

Nota 3. 80 metri da appostamento dello stesso tipo con o senza l'impiego di richiami vivi; 100 metri da appostamento fisso alla minuta fauna selvatica e ai colombacci, compresi i complementari; 200 metri da appostamento fisso ai palmipedi e trampolieri. Se l'appostamento temporaneo utilizza richiami vivi, sempre distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi. **N.B. solo quando sono in utilizzazione.** Distanze non valide per appostamenti per caccia di selezione agli ungulati.

Nota 4. Escluso i fondi chiusi, le Z.R.V., le foreste demaniali, i divieti speciali di caccia (art. 33), i divieti di caccia che non abbiano come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e i divieti posti in Regioni confinanti. Il divieto non vige in caso di appostamenti fissi autorizzati prima dell'istituzione del divieto. Distanze non valide per appostamenti per caccia di selezione agli ungulati.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Installazione di capanno fisso in territorio di caccia programmata alla minuta fauna selvatica a distanza inferiore di 200 metri da altro appostamento fisso. (misurazione dal centro del capanno). (nota 1)	Art. 55 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22 (Compiere accertamenti sulla corretta collocazione del capanno rispetto all'autorizzazione)	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Installazione di appostamento fisso ai colombacci a distanza inferiore a quella consentita da altro capanno fisso. (nota 1-2)	Art. 55 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22 (Compiere accertamenti sulla corretta collocazione del capanno rispetto all'autorizzazione)	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Installazione di appostamento fisso per palmipedi e trampolieri a distanza inferiore a quella consentita da altro capanno fisso. (nota 1-3)	Art. 55 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22 (Compiere accertamenti sulla corretta collocazione del capanno rispetto all'autorizzazione)	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercizio di caccia in appostamenti fissi o complementari non autorizzati (abusivi). (nota 4)	Art. 60 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22 Art. 1 c. 2 L.R.T. 86/14	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94 Art. 10 L.R.T. 31/05	Euro 100 Sanzione Amm.va del 30% dell'importo evaso.	Fauna	Regione Regione Toscana
Installazione di appostamento fisso in un punto diverso da quello indicato nell' autorizzazione (nota 5)	Art. 60 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Realizzazione di appostamento fisso con materiali o modalità difformi da quelli prescritte dalla legge (nota 6)	Art. 5 c. 3bis L. 157/92	Eventuali illeciti di natura edilizia			

Nota 1: Nelle AFV il rispetto delle distanze è riferito solo nei confronti di altri appostamenti collocati all'esterno dell'Azienda.

Nota 2: 200 metri da appostamenti fissi di altro tipo. 700 metri tra appostamenti dello stesso tipo (riducibili a 350 dalla Regione per la gestione di particolari territori). N.B. Rilevazione delle distanze: le distanze di cui sopra si misurano dal centro del capanno. Per Prato: 350 metri. Nelle AFV il rispetto delle distanze è riferito solo nei confronti di altri appostamenti collocati all'esterno dell'Azienda.

Nota 3: 200 metri da appostamento di altro tipo e 400 metri tra appostamenti dello stesso tipo. N.B. Rilevazione delle distanze: le distanze di cui sopra si misurano dal centro del capanno o dai bordi dei laghi artificiali.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Nota 4: nella richiesta di autorizzazione agli appostamenti fissi deve essere dichiarata la disponibilità dei luoghi in cui è collocato l'appostamento stesso e le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga con un margine di tolleranza di 5 (cinque) metri (Art. 60 D.P.G.R. 36/R/22). Entro il 30 giugno la Regione comunica l'eventuale non accoglimento della richiesta. Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il 28 febbraio, deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento.

Nota 5: Segnalazione alla Regione per l'eventuale revoca dell'autorizzazione (con margine di tolleranza di 5 mt).

Nota 6: L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione. (art. 5 c. 3 bis L. 157/92). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis (art. 5 c. 3ter L. 157/92). **Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento, legno o resina. N.B. Per gli appostamenti in cemento vedasi Legge nr. 765/1967 (Legge ponte) ove si dispone che le strutture in muratura antecedenti al 1967 non necessitano di autorizzazioni o titoli edilizi.**

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancato smantellamento dei capanni entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività o dalla notifica della decadenza o della presa d'atto della rinuncia dell'autorizzazione a cura del titolare. In caso di mancata conferma annuale, smantellamento entro il 30 giugno successivo. (nota 1)	Art. 61 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine del 28 febbraio per la conferma dell'appostamento. (nota 2)	Art. 61 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Cacciatore con opzione C titolare di più di 1 appostamento fisso in tutto il territorio regionale.	Art. 60 c. 7 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Cacciatore con opzione B titolare di più di 5 appostamenti fissi in tutto il territorio regionale (nota 3)	Art. 60 c. 7 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Cacciatore non residente in Toscana titolare di appostamento fisso in ATC in cui non è iscritto (nota 4)	Art. 60 c. 8 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercizio della caccia da appostamento fisso senza esibire la relativa autorizzazione (anche in copia).	Art. 60 c. 11 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancata esibizione della tabella rilasciata dalla Regione all'esterno del capanno principale e di eventuali capanni complementari (anche in copia). N.B. Sanzione da contestare al titolare dell'appostamento fisso.	Art.60 c.12 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
---	---------------------------------	-------------------------------------	----------	--	---------

Nota 1: il titolare deve anche riconsegnare l'autorizzazione e la tabella alla Regione.

Nota 2: il mancato pagamento della tassa di concessione per la conferma dell'appostamento entro il 28 febbraio non produce decadenza a condizione che il pagamento avvenga entro il 31 maggio.

Nota 3: ad esclusione dei titolari degli appostamenti autorizzati in numero superiore a 5 antecedentemente all'entrata in vigore del DPGR 48/R/2017 (28/09/2017).

Nota 4: Gli appostamenti autorizzati ai cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana alla data di entrata in vigore del D.P.G.R. 36/R/22, restano validi in deroga a quanto previsto dall'Art.60 c.8 del D.P.G.R., a condizione che il cacciatore sia iscritto all'Atc in cui si trova l'appostamento.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Accedere agli appostamenti fissi e temporanei , nelle zone dove non è permessa la caccia vagante con il fucile che non sia scarico ed in custodia (si configura caccia vagante). N.B. Si intende anche rientrare. (nota 1)	Art.3 c.5 L.R.T. 20/02	Art.58 c.1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. Lic. 1 anno		Regione
Accesso con armi proprie in appostamento fisso da parte di cacciatore non titolare dell'appostamento e non iscritto nell'elenco dei frequentatori in assenza del titolare o di un iscritto. Vale anche per opzionisti B se da soli (Nota 2)	Art. 63 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Soggetto che usufruisce di appostamento fisso senza esibire al controllo copia dell'autorizzazione e/o copia del versamento in corso di validità	Art. 62 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercizio di caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria (ad eccezione della beccaccia) nel raggio di mt. 100 da appostamenti fissi alla minuta fauna selvatica e colombaccio e 200 metri da appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri nel periodo di utilizzazione Il divieto è valido anche per gli utilizzatori.	Art. 56 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Nota 1. I soggetti autorizzati nell'appostamento alla minuta fauna selvatica ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all'appostamento per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all'interno della superficie allagata e sugli argini della stessa (art. 62 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22). Se la violazione è commessa da chi ha opzione B e/o da chi è fuori ATC contestare le relative sanzioni.

Nota 2 Anche gli opzionisti B per usufruire da soli di un appostamento fisso ne devono essere titolari o devono essere inseriti nell'elenco frequentatori

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Costruire capanno principale di appostamento a colombacci di lunghezza superiore a 15 metri	Art. 52 c. 2 lett. B D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Collocare capanni complementari per colombacci in un raggio superiore a 35 mt. dal capanno principale.	Art.57 c.1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Costituzione di capanni complementari ad un appostamento autorizzato per colombacci in numero superiore a 2. (contestare anche capanno abusivo).	Art. 57 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Costituzione di capanni complementari ad un appostamento autorizzato per colombacci con lunghezza superiore a 5 metri.	Art. 57 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Costituzione di capanni complementari ad un appostamento per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali in numero superiore a quello consentito (2 capanni fino a 5 ha; 4 capanni oltre 5 ha). (contestare anche capanno abusivo)	Art.57 c.2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Collocare capanni complementari per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali a distanza inferiore a 80 m. dall'appostamento principale o da altri capanni complementari.	Art.57 c.2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DETEZIONE E USO DEI RICHIAMI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Usare negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con l'opzione B, più di 40 richiami vivi (il limite quantitativo non si applica alle specie domestiche).	Art. 64 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Usare come richiami negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con l'opzione B più di 10 uccelli di cattura per ciascuna specie.	Art. 64 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Usare negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con l'opzione C, più di 15 richiami vivi (il limite quantitativo non si applica alle specie domestiche).	Art. 64 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Usare come richiami negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con l'opzione C più di 10 uccelli di cattura.	Art. 64 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Usare negli appostamenti temporanei più di 15 richiami vivi (il limite quantitativo non si applica alle specie domestiche).	Art. 64 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Usare come richiami negli appostamenti temporanei più di 10 uccelli di cattura.	Art. 64 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Utilizzare negli appostamenti fissi richiami, incluse le forme domestiche, diversi dalla tipologia di riferimento. (nota 1 e 2)	Art. 64 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Utilizzare come richiami vivi, specie diverse da quelle espressamente previste dalla normativa. (nota 3)	Art. 49 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520	Richiami non autorizzati	Regione

Nota 1. è consentito l'uso della pavoncella negli appostamenti alla minuta fauna selvatica di cui all'art 52 comma 2 lettera "A" D.P.G.R. 36/R/22. E' consentito, inoltre, l'utilizzo di richiami vivi appartenenti alla specie allodola negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico agrarie che consentano l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto di cui all'art. 52 comma 2 lettera "D" D.P.G.R. 36/R/22. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l'uso dei richiami vivi appartenenti all'ordine dei caradriformi e degli anatidi negli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri è consentito l'uso del piccione vivo. Negli appostamenti a palmipedi e trampolieri, tuttavia, il piccione vivo non può essere utilizzato per la caccia al piccione ed alla tortora dal collare.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Nota 2. ATT.NE: Non sussiste alcun divieto di utilizzo di "richiami non vivi" (stampe) e possono essere utilizzate anche stampe e raffigurazioni di specie non cacciabili; possono altresì essere utilizzati richiami vivi consentiti anche in periodi in cui la caccia a tale specie è chiusa (Prot. Reg. Tosc. N°320980 del 26.8.19).

Nota 3. Richiami vivi consentiti: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Utilizzare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici. (contestare anche la illegittima detenzione)	Art. 32 c. 1 lett. F L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520	Richiami	Regione
Detenere uccelli di cattura a fine di richiamo che non appartengano alle seguenti specie: Allodola, Cesena, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Merlo, Pavoncella e Colombaccio. (nota 1)	Art. 34 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Richiami	Regione
Detenere uccelli di cattura in numero superiore a 10 da parte cacciatori con <u>opzione diversa dalla B.</u>	Art. 34 c. 2 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Richiami in eccesso	Regione
Detenere uccelli di cattura in numero superiore a 10 per specie o 40 complessivi da parte di cacciatori <u>con opzione B.</u>	Art. 34 c. 2 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Richiami in eccesso	Regione
Mancata comunicazione alla Regione, entro 30 giorni, di ogni <u>variazione riguardante i richiami di cattura.</u>	Art. 49 c.4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Lasciare nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche, che siano collocate con un lato a più di 10 mt. dall'argine o comunque con il lato più lontano a distanza superiore a 30 mt. dall'argine stesso.	Art.64 c.4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Preparare o ritirare i richiami al di fuori degli orari consentiti (un'ora prima e un'ora dopo l'orario effettivo di caccia).	Art. 35 c. 2 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: i cacciatori che detengono i richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori con modalità definite dalla Regione (art. 51 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22). I cacciatori, qualora cessino l'attività venatoria o modifichino l'opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi (art. 51 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Usare a fine di richiamo uccelli vivi accecati, mutilati ovvero legati per le ali.	Art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi, mezzi, richiami e fauna (per richiami richiesta preventivo)	Procura della Repubblica
Usare a fine di richiamo, richiami acustici a funzionamento meccanico elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione di suono.	Art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi, mezzi, richiami e fauna (per richiami richiesta preventivo)	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia facendo impiego di civette vive. <u>N.B. verificare la legittima detenzione.</u>	Art. 32 c. 1 lett. M L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520		Regione
Esercitare la caccia utilizzando richiami vivi privi di anelli (nota 1)	Art. 34 c. 3 e comma 3 bis L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520	Richiami	Regione
Esercitare la caccia utilizzando richiami vivi privi di anello rilasciato dalla Regione Toscana ma con anello originario (nota 2) Il richiamo è in regola anche con il solo ultimo anello regionale	D.P.G.R. 88 del 06/02/2024	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Utilizzo di richiami vivi di età superiore a 10 anni dal primo inanellamento. (nota 2) N.B Anche se in possesso di ultimo anello della RT (nota 2 bis)	D.P.G.R. 88 del 06/02/2024 All. A	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Apporre un anello regionale inamovibile non corrispondente al richiamo vivo per uso caccia indicato nella scheda riepilogativa consegnata dal C.A.V. (nota 2)	Art. 34 c. 3 e comma 3 bis L.R.T. 3/94 con riferimento al D.P.G.R. 88 del 06/02/2024	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Apporre un anello regionale inamovibile su richiami vivi per uso caccia oltre il decimo giorno dal ritiro degli anelli presso il C.A.V. (nota 2)	Art. 34 comma 3 e comma 3 bis L.R.T. 3/94 con riferimento al D.P.G.R. 88 del 06/02/2024 Allegato A	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata conservazione della documentazione di provenienza del singolo richiamo vivo (nota 3)	Art. 34 comma 3 bis L.R.T. 3/94 con riferimento al D.P.G.R. 88 del 06/02/2024 Allegato A	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Detenere richiami vivi privi di anello inamovibile rilasciato dalla RT . Unicamente per uccelli ricompresi nei dieci anni (nota 4)	Art. 32 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94 e art. 49 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Richiami	Regione
Trasportare, utilizzare o detenere uccelli da richiamo per attività venatoria (o per partecipazione a mostre e fiere), in gabbie di dimensioni inferiori a quelle prescritte o con caratteristiche difformi da quelle prescritte o contenenti più soggetti di quanti permessi. (nota 5)	Art.50 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: l'obbligo dell'anello identificativo inamovibile e numerato non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell'anatra (art. 49 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22).

Nota 2: L'allegato A del D.P.G.R. 88 del 06.02.2024 prevede che il cacciatore ha tempo 10 giorni per apporre la fascetta regionale al richiamo dalla data di registrazione e rilascio della stessa da parte del CAV (centro assistenza venatoria) **L'anello rilasciato dalla RT è l'unico ad avere valore legale per la detenzione ed l'uso limitatamente ai richiami.** ATTENZIONE Quest'ultimo precetto è entrato in vigore con la pubblicazione del D.P.G.R. 88 del 06.02.2024 in attuazione degli artt.li 34 c. 3, 3 bis e 5 bis della LRT 3/94. Nello specifico art 34 comma 3 bis: gli uccelli da richiamo per uso caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. **Tali anelli hanno validità stabilita in anni 10 (dieci) dalla data del primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto; art. 34 comma 3 ter:** presso la competente struttura della Giunta Regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli con evidenziato il numero dell'anello originario, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni 10 (dieci) dalla data di primo inanellamento i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al 1 gennaio 2011; art 34 comma 3 quater: la Giunta Regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili. Vedasi allegato A del D.P.G.R. 88 del 06.02.2024. L'anello regionale deve essere tassativamente apposto al richiamo a cui è stato assegnato nel portale Regionale, come risultante dal report rilasciato dal C.A.V. a ciascun detentore.

Nota 2 bis: Sulla scheda del richiamo è scritta la data di 1° inanellamento e la scadenza del periodo di utilizzo. Potrebbe succedere che un cacciatore usi un richiamo con anello di ultimo rilascio ma con periodo scaduto.

Nota 3: Il cacciatore ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione di provenienza inerente il singolo richiamo.

Nota 4: L'anello rilasciato dalla RT è l'unico ad avere valore legale ai fini dei controlli per la legittima detenzione ed utilizzo limitatamente ai richiami.

Nota 5: Dimensione gabbie (lunghezza x larghezza x altezza): *allodola e specie analoghe dimensioni:* 20X15X20, 1 esemplare per gabbia. Gabbie tradizionali in legno o materiale plastico con fondo formato anche da barrette metalliche.; *merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello o specie di analoghe dimensioni* 30X25X25, 1 esemplare per gabbia. Caratteristiche come gabbie per allodola con in più la caratteristica di avere spigoli arrotondati. Per il trasporto di allodole, merli cesene tordi o animali di analoghe dimensione possono essere detenuti in ceste con più esemplari di dimensioni proporzionate al numero di soggetti e altezza non inferiore a 25 cm. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti; *pavoncella e colombaccio:* dimensioni rapportate al numero di soggetti e altezza non inferiore a 40 cm. cesta o cassetta con tetto in tela, senza limiti di esemplari. Per la specie *ghiandaia, gazza, cornacchia e specie di dimensione analoghe* gabbie in legno o di materiale plastico aventi spigoli arrotondato dimensioni 40X40X40 con fondo formato da barrette metalliche. Ogni gabbia un solo esemplare. Il trasporto di animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire in sacche di materiale morbido che consentono una buona areazione e garantiscono condizione di oscurità e limiti di mobilità.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



ALLENAMENTO ADDESTRAMENTO E UTILIZZO CANI					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Allenamento o addestramento dei cani in violazione agli orari e ai periodi stabiliti dal calendario venatorio. (nota 1 e 2)	Art. 5 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 5	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.	Euro 100		Regione
Allenamento o addestramento dei cani nei giorni di lunedì, mercoledì o venerdì.	Art. 30 c. 10 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.	Euro 100		Regione
Allenamento o addestramento dei cani in ZPS prima del primo settembre.	Art. 1 c. 3bis L.R.T. 20/02 Delib.G.R. 454/08 Punto 1 lettera "H"	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.	Euro 100		Regione
Allenamento o addestramento cani in territorio regionale soggetto a divieto di caccia (compresa ZRV).	Art. 5 L.R.T. 20/02	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.	Euro 100		Regione
Allenamento o addestramento cani nelle aree interessate alle produzioni agricole soggette a danneggiamento (anche se prive di tabellazione). (nota 3) (di tutte le coltivazioni indicate nelle nota 2, solo quelle soggette a effettivo o potenziale danneggiamento).	Art. 5 L.R.T. 20/02	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.	Euro 100		Regione
Allenamento e addestramento cani da parte di cacciatori non iscritti all'ATC. (nota 2)	Art. 5 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/.	Euro 100		Regione

Nota 1. L'allenamento e l'addestramento cani è consentito dal 24 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 18.09.2025) nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nella settimana dal 24 al 30 agosto (compresi) tali attività saranno possibili nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11:00. Nelle ZPS l'allenamento non può iniziare antecedentemente al primo settembre.

Nota 2. In periodo di caccia aperta è possibile allenare o addestrare il cane solo da parte di persona che ha pagato l'ATC (parere Regione prot. 467331 del 16/12/2019).

Nota 3. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data di raccolto, i terreni coltivati a soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data di raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni (Art. 42 c. 2 L.R.T. 3/94). La Del. C.R. 588/94 aggiunge: appezzamento di terreno dove siano in atto coltivazioni di: mais, sorgo, saggina, girasole, tabacco, ortive e floricole a pieno campo, prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio) ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e proteaginose. Frutteti specializzati, vigneti specializzati (almeno 1.500 piante ad Ha), uliveti specializzati (almeno 200 piante ad Ha). Altre colture danneggiabili i cui divieti sono autorizzati dall'amministrazione comunale. Tutte fino alla fine del raccolto con data indicata nel cartello.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Utilizzo del cane da seguita dopo il 9 dicembre (nota 1) .	Art.3 c. 2 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 4	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.	Euro 100		Regione
Utilizzo del cane da cerca o da ferma nel periodo 1-31 gennaio (nota 1)	Art.3 c. 2 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 4.3	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94.	Euro 100		Regione
Allenamento cani a distanza inferiore di 50 mt. dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento , oppure a distanza inferiore di 100 mt. dal centro del capanno dagli appostamenti per palmipedi e trampolieri collocato fuori dai laghi artificiali.	Art.62 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Avvicinarsi con il cane non a guinzaglio a distanza inferiore di 100 metri da animali pascolanti nelle aree in cui è in fase di effettuazione il pascolo estensivo.	Art. 42 c. 3 L.R.T. 3/94 Delib. C.R. 588/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Lasciare incustoditi nelle campagne cani da guardia a distanza superiore di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.	Art. 45 c. 2 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: consentito l'utilizzo del cane:

- dal 10 dicembre al 31 gennaio utilizzo del cane da seguita per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche.
- dal 10 dicembre al 31 gennaio utilizzo del cane da seguita per la caccia alla volpe in braccata alle squadre che sono state comunicate all'ATC e ai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;
- dal 1 gennaio al 31 gennaio utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n.39/2000. L'eventuale manifestazione di ondate di gelo oppure il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso sul sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali, nonché mediante messaggistica inviata agli utilizzatori del tesserino venatorio digitale;
- dal 1 gennaio al 31 gennaio utilizzo del cane da ferma o da cerca per la caccia vagante nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie;
- dal 1 gennaio al 31 gennaio utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;
- da seguita dal 10 al 31 gennaio per la caccia al cinghiale in forma singola secondo quanto previsto dai punti 2.4, 2.5 e 2.6. Nello stesso periodo è consentito l'uso da cane limiere abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata secondo quanto previsto dai punti 2.4, 2.5 e 2.6.;
- dal 10 dicembre al 31 dicembre utilizzo del cane da seguita per la caccia alla minilepre;
- dal 10 dicembre al 31 dicembre utilizzo del cane da tana per la caccia alla volpe;
- il prelievo selettivo delle specie ungulate deve essere svolto senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati;



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



AREE ADDESTRAMENTO ALLENAMENTO E GARE DI CANI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Gestire un'area addestramento cani in assenza di autorizzazione regionale.	Art. 24 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Accedere ad un'area addestramento cani da parte di soggetti non autorizzati. (nota 1)	Art. 24 c. 5 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale	Art. 24 c. 4 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Immettere fauna selvatica non d'allevamento e non appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata. (nota 2)	Art. 42 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Immettere cinghiali in recinti di addestramento di dimensioni inferiori ai 10 ettari. (nota 3)	Art. 42 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Fuga di ungulati immessi nei recinti a causa dell' <u>incuria e dell'inadeguatezza</u> delle recinzioni.	Art. 42 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Fuga di ungulati immessi nei recinti a causa dell' <u>incuria e dell'inadeguatezza</u> delle recinzioni, tale da arrecare danno alle culture agricole.	Art. 42 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94	Euro 520 per ciascun capo Recidiva euro 1040 a capo		Regione
Sparare alla fauna <u>in aree</u> addestramento cani <u>senza sparo.</u>	Art. 24 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94 (Salvo più grave violazione)	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna	Regione

Nota 1: il titolare di AFV può consentire gare cinofile nonché l'allenamento e l'addestramento dei cani senza abbattimento con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro (art. 27 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22). Le autorizzazioni e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa. L'addestramento dei cani con abbattimento è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno.

Nota 2: la lepre può essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale può essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste dentro le aree addestramento cani, le AFV e le AATV e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale. Per l'abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani.

Nota 3: solo per l'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai 18 mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore ai 10 ettari, secondo le indicazioni dell'ENCI.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Utilizzare fauna selvatica non proveniente da allevamento nella aree addestramento cani <u>con sparo</u> .	Art. 24 c. 7bis L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Utilizzare fauna selvatica non appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata nella aree addestramento cani <u>con sparo</u> . (nota 1)	Art. 24 c. 7bis L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Fuori del periodo di caccia aperta, utilizzare per l'abbattimento fauna non immessa immediatamente prima dell'utilizzazione.	Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Fuori del periodo di caccia aperta, utilizzare per l'abbattimento fauna non munita di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione .	Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Fuori del periodo di caccia aperta, esercitare l'addestramento cani <u>con sparo</u> in superfici superiori a 15 ettari (dimensione riferita anche ad aree diverse ma confinanti).	Art. 24 c. 7quater L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Mancata apposizione di tabelle da parte dei gestori dell'area.	Art. 24 c. 8 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva di area addestramento cani.	Art. 24 c. 8 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione

Nota 1. Nelle aziende agrituristiche venatorie possono essere utilizzate le specie cinghiale e lepre, in strutture recintate ed esemplari dello stesso sesso (art. 24 c. 7ter L.R.T. 3/94).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancata tenuta di un registro contenente le autorizzazioni per l'accesso alle aree per addestramento, allenamento e gare di cani <u>con sparo</u> . (nota 1)	Art. 42 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancata annotazione delle autorizzazioni rilasciate su apposito registro nelle aree addestramento, allenamento e gare di cani <u>con sparo</u> . (nota 1)	Art. 42 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata annotazione delle operazioni di immissione di abbattimento su apposito registro nelle aree addestramento, allenamento e gare di cani <u>con sparo</u> .	Art. 42 c. 8 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato invio alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l'attestazione del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.	Art. 42 c. 10 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Nelle aree per addestramento, allenamento e gare di cani <u>con sparo</u> , abbattere fauna non d'allevamento , appositamente immessa. (nota 2)	Art. 42 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Nelle aree per addestramento, allenamento e gare di cani <u>con sparo</u> , utilizzare aree superiori a 100 ettari (nota 3) .	Art. 42 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Svolgere attività con uso di cani <u>da tana o da traccia</u> non su percorsi appositamente predisposti .	Art. 42 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Svolgere attività con uso di cani <u>da tana o da traccia</u> non su fauna selvatica d'allevamento o su traccia artificiale.	Art. 42 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: le autorizzazioni e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa. Per le autorizzazioni nelle aziende agrituristiche-venatorie non è necessario l'annotazione sul registro (art. 35 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22).

Nota 2: solo le specie quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata.

Nota 3: tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall'ENCI.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



CACCIA AL CINGHIALE: DISPOSIZIONI GENERALI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia al cinghiale prima della terza domenica di settembre e dopo il 31 gennaio. Esclusa la caccia di selezione (nota 1)	Art. 18 c. 1 L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. A L. 157/92	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da euro 929 a euro 2582 sosp. licenza da 1 a 3 anni Recidiva esclusione definitiva	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Esercizio di caccia al cinghiale in preapertura. Esclusa la caccia di selezione (nota 1)	Art. 18 c. 1 L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia al cinghiale prima del 1° ottobre. Esclusa la caccia di selezione (nota 1)	Art. 18 c. 1 L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Usare munizioni spezzate nella caccia al cinghiale. (contestare, se del caso, la violazione per la detenzione).	Art. 21 c. 1 lett. U L. 157/92	Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e Fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia al cinghiale con carabina semiautomatica con serbatoio con caricatore che può contenere più di cinque colpi .	Art. 13 L. 157/92	Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Foraggiare i cinghiali Esclusa la caccia di selezione (Nota 2)	Art. 7 c.2 L. 221/15	Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92	Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2064 sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi		Procura della Repubblica

Nota 1. la caccia di selezione al cinghiale nelle aree non vocate e vocate, è consentita in tutto l'arco dell'anno ad esclusione dei gg di silenzio venatorio (Delib. G.R.T. n. 739 del 09/06/2025 rif punto 2.3). Gli Atc possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale, nelle aree non vocate, sino a 400 mt dal confine delle aree vocate.

Nota 2. A norma dell'art 6 c. 2 bis e c. 3 bis del D. LGS nr. 63/24, convertito in legge 101/2024 il foraggiamento attrattivo per il cinghiale è consentito per la caccia di selezione.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA	DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Mancata attuazione delle procedure in caso di capo ferito (area vocata e non vocata). (nota 1)	Art. 71 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata mancata raccolta del materiale organico del capo abbattuto su richiesta della Regione (zona vocata e non vocata).	Art. 71 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata apposizione dei contrassegni inamovibili forniti dal soggetto gestore su tutti gli ungulati abbattuti	Art 72 c.5 1°capoverso D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata conservazione dei contrassegni inamovibili, del trofeo o dei reperti biologici per il trasporto e/o conferimento alla filiera alimentare	Art 72 c.5 2°capoverso D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata registrazione e bollatura con contrassegni numerati e inamovibili dei capi abbattuti senza ritardo nelle AFV e AATV .	Art. 70 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC o il soggetto gestore di altra unità di gestione nel territorio di propria competenza, organizza forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati, iscritti negli albi. Durante le operazioni di recupero, i conduttori possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento. Il conduttore, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il consenso, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in zone di divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento della Polizia provinciale, nelle aree cacciabili nei giorni o orari di divieto.

CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA IN ZONE VOCATE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA	DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Esercitare la caccia al cinghiale in braccata, senza essere abilitati . (nota 1)	Art. 73 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia in braccata al di fuori delle zone vocate al cinghiale. (senza abbattimento) (nota 2)	Art. 4 c. 7 L.R.T. 10/16	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 sosp. lic. 1 anno		Regione
Esercitare la caccia in braccata al di fuori delle zone vocate al cinghiale. (con abbattimento) (nota 2)	Art. 4 c. 7 L.R.T. 10/16	Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercizio di caccia al cinghiale in braccata al di fuori del periodo dal 1° ottobre – 31 gennaio. (Senza Abbattimento)	Delib. G.R.T 739 del 09/06/2025	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia in braccata al cinghiale, senza essere iscritti in apposito registro regionale.	Art. 28 quater c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Iscriversi a più di una squadra di caccia al cinghiale in Toscana.	Art.74 c.4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Squadra di caccia al cinghiale iscritta in più ATC .	Art.74 c.4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercizio di caccia in battuta con l'utilizzo del solo cane e senza armi da parte di persona priva di licenza di caccia. Nota 3	Art. 28 c. 5 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. C L.R.T. 3/94	Euro 310 Recidiva euro 520	Fauna	Regione

Nota 1. Abilitati alla gestione del cinghiale in braccata e girata: cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento di esame; cacciatori iscritti alla data del 31/12/95, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata, cacciatori in possesso di attestato di frequenza, rilasciato dalle associazioni venatorie, per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta; conduttori di cani da limiere abilitati dalla Provincia o dalla Regione; conduttori di cani da traccia iscritti negli specifici albi della Provincia e della Regione. Per la caccia di selezione è necessaria l'abilitazione al prelievo selettivo sulla specie cinghiale.

Nota 2. E' consentito porre le poste in aree non vocate sino a 100 metri del limite dell'area vocata (Delib. G.R.T. n. 739 del 09/06/2025 punto 2.3 Cal.Ven.).

Nota 3 se un cacciatore vuole esercitare la battuta al cinghiale solo con il cane, o partecipare attivamente ad una battuta di caccia (senza armi), deve comunque avere la licenza di caccia ed annotare il tesserino venatorio regionale (massimo tre giorni alla settimana). La sanzione concorre con le seguenti sanzioni amministrative:

- mancato versamento quota ATC; mancato ritiro del tesserino regionale; mancata annotazione sul tesserino regionale.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZ
Esercitare la caccia nelle <u>zone vocate</u> in forma diversa dalla braccata (senza abbattimento). Escluso cacciatori di selezione (nota 1)	Art. 74 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 sosp. lic. 1 anno		Regione
Abbattere cinghiali nelle <u>zone vocate</u> in forma diversa dalla braccata . Escluso cacciatori di selezione (nota 1)	Art. 74 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione
Squadre di caccia al cinghiale con meno di 25 iscritti (nota 1 bis e nota 2)	Art.74 c.4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Effettuare una braccata di caccia al cinghiale, nelle zone vocate, con partecipanti iscritti in numero inferiore a 10. (nota 2) (nota 1 bis)	Art.74 c.5 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



ATC che abbia proceduto alla deroga al numero di cui sopra senza averne dato comunicazione alla struttura della Giunta Reg. al momento della comunicazione del periodo di braccata	Art.74 c.4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Effettuare una braccata di caccia al cinghiale, nelle zone vocate, con un numero di partecipanti inferiore a 15. (nota 2) (nota 1 bis)	Art. 74 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
ATC che abbia proceduto alla deroga al numero di cui sopra senza averne dato comunicazione alla struttura della Giunta Reg. al momento della comunicazione del periodo di braccata	Art.74 c.5 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Braccata effettuata con partecipanti non iscritti alla squadra ospitante e non annotati come ospiti nel registro delle presenze giornaliera	Art. 74 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Utilizzare, nella caccia in braccata, arma rigata di calibro diverso da quello consentito. (nota 3)	Art. 73 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la caccia al cinghiale in braccata con arco con <u>caratteristiche diverse</u> da quelle consentite. (nota 4)	Art. 73 c. 6 lett. C D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: La caccia di selezione al cinghiale è consentita in aree vocate e non vocate. Nelle aree vocate la selezione è consentita ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto, nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo. La caccia al cinghiale nelle AFV e AAV poste in area vocata e non vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata. E' consentita, inoltre, all'interno di aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale la tecnica della braccata dal 02 ottobre 2025 al 30 gennaio 2025 (Delib. G.R.T. n. 739 del 09/06/2025 punto 2.5 Cal. Ven.).

Nota 1 bis: Gli ATC sulla base delle peculiari caratteristiche del territorio di propria competenza, possono derogare, individuando un numero minimo di partecipanti alla braccata anche maggiore. Nel caso l'ATC proceda alla deroga deve darne comunicazione alla competente struttura della GR quando viene comunicato il periodo di braccata. (ved Art. 74 c. 5-6 D.P.G.R. 36/R/22)

Nota 2: il numero deve essere raggiunto con almeno 10 iscritti alla squadra, gli altri partecipanti, non iscritti, sono annotati come ospiti nel registro delle presenze giornaliera. Alle braccate possono partecipare in qualità di ospiti anche cacciatori privi dei requisiti dell'art. 73 del regolamento, ma iscritti all'ATC (art. 74 cc. 5 e 6 D.P.G.R. 36/R/22).

Nota 3: sono ammesse armi ad anima rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. È altresì ammesso l'uso di fucile a due o tre canne e il fucile a canna ad anima liscia.

Nota 4: arco con potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti per fini diversi da quelli di sicurezza durante l'esercizio di caccia in braccata.	Art. 73 c. 6 lett. D D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia al cinghiale in braccata senza indossare un indumento ad alta visibilità (gilet o giubbotto)	Art. 4bis L.R.T. 20/02	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Portare cartucce a munizione spezzata da parte dei <u>partecipanti alla caccia in braccata</u> al cinghiale (i battitori e i braccieri possono portare cartucce caricate a salve).	Art.73 c. 07 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Munizioni	Regione
Cacciare in area di braccata diversa da quella assegnata dall'ATC.	Art.74 c.8 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Cacciare il cinghiale in <u>braccata</u> nelle zone vocate in giorni diversi da quelli consentiti. (nota 1)	Delib. G.R.T. 631 del 26.05.2025 punto 4. Delib. G.R.T. 739 09.06.2025 punto 2 (Cal.Ven)	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Omessa annotazione delle aree di battuta qualora individuate dall'ATC nel registro e/o nel sistema di teleprenotazione	Art.74 c.11 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancate compilazione delle schede da parte del responsabile della braccata <u>prima e dopo l'attività</u> di caccia. (nota 2)	Art.74 c.12 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata riconsegna all'ATC delle schede entro 15 gg dalla fine del periodo di caccia (nota 2)	Art.74 c.12 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata richiesta all'ATC entro fra il <u>1 maggio</u> e il <u>30 giugno</u> di ogni da parte dei responsabili delle squadre, di iscrizione al registro comunicando dell'elenco dei cacciatori iscritti facenti parte della squadra. (nota 2 bis)	Art.74 c. 7 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

Mancata segnalazione della battuta di caccia nelle <u>zone vocate</u> mediante apposita segnaletica. (nota 3)	Art. 11 Regolamento gestione faunistica-venatoria de cinghiale dell'ATC FI4	Art. 13 Regolamento gestione faunistica-venatoria de cinghiale dell'ATC FI4	Segnalazione ATC sospensione autorizzazione della squadra fino a 30 giorni		ATC FI4
Esercizio di caccia di selezione al cinghiale in area vocata da parte di cacciatore non iscritto a squadra del distretto	Delib. G.R.T. 739 09.06.2025 p. 2.7 (Cal Ven)	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi non ricadenti in giornate di silenzio venatorio. Fermo restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale (Delib. G.R.T. 739 09.06.2025 Cal.Ven.).

Nota 2: prima dell'inizio della braccata deve compilare la scheda delle presenze e a fine braccata la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Sono ammesse variazioni alla lista da parte del responsabile durante la giornata di caccia. Le schede rilasciate dall'ATC devono essere riconsegnate all'ATC stesso entro 15 gg dal termine del periodo di caccia. Tali procedure sono sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili.

Nota 2 bis: Per far parte della squadra i cacciatori devono essere in regola con il pagamento dell'ATC entro il 15 di maggio.

Nota 3: è necessario apporre cartelli con la scritta "Attenzione battuta di caccia al cinghiale" nei punti delle principali vie di accesso all'area di intervento, con divieto di affissione con chiodi sugli alberi e con l'obbligo di rimozione dei cartelli al termine della battuta.

CACCIA AL CINGHIALE ZONE NON VOCATE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia di selezione o in girata senza essere abilitati o iscritti in apposito registro regionale. (Nota1)	Art. 28 quater c. 1 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la caccia al cinghiale in <u>zone NON vocate</u> privi di contrassegno .	Art. 68 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la caccia al cinghiale in <u>zone NON vocate</u> in forme diverse da quelle consentite. (senza abbattimento). (nota 2)	Art. 68 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22 Delib. G.R.T. 739 09.06.2025 punto 2.3 (Cal.Ven)	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Abbatte cinghiali in <u>zone NON vocate</u> in forme diverse da quelle consentite. (nota 3)	Art. 68 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione
Mancata apposizione , sui capi abbattuti, del contrassegno inamovibile fornito dal soggetto gestore.	Art. 68 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita a tutti i cacciatori iscritti all'ATC e ai cacciatori iscritti negli istituti privati dal 01.10.25 al 31.01.26 (Delib. G.R.T. 739 09.06.2025 punto 2.4). Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa: i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale; i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC. (Delib. G.R.T. 631 del 26.05.2025 p. 9).

Nota 2: la caccia di selezione al cinghiale, nelle aree non vocate, è consentita in tutto l'arco dell'anno ad esclusione dei gg di silenzio venatorio (Delib. G.R.T. 631 del 26.05.2025, p.2) . Il prelievo in girata: dal 01.10.25 al 31.01.26; in forma singola: dal 01.10.25 al 31.12.25 (per entrambe nei gg previsti dal calendario venatorio ad esclusione dei gg di silenzio venatorio); In braccata dal 1.10.2025 al 31.1.2026.

Nota 3: le forme consentite sono:

- in forma singola alla cerca: prelievo effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre;



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



- tecnica della girata: prelievo caratterizzato dall'utilizzo di un solo cane – limiere- in genere tenuto a guinzaglio lungo da un cacciatore e da un ridotto numero di cacciatori (max. 20), che devono essere iscritti nell'albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva, che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni;
- prelievo selettivo a scalare;
- la caccia al cinghiale nelle AFV e AAV poste in area non vocata è consentita in selezione, in forma singola e girata. È consentita inoltre all'interno delle aree boscate, cespugliate e con densa copertura vegetale la tecnica della braccata nei tempi disposti nell'allegato C per il comprensorio entro il quale esse ricadano (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 2.5). Nel periodo dal 01.10.25 al 31.01.26;

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia al cinghiale senza indossare abiti ad alta visibilità .	Art. 68 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Portare munizioni spezzate nella caccia al cinghiale o cacciare altre specie oltre la volpe.	Art. 6 Del. n. 24 del 31/8/2012 ATC FI4				Segnalazione all'ATC FI4
Esercitare la caccia nella forma della girata in numero superiore a 20 (compreso limiera abilitato). Senza abbattimento	Art. 68 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 sosp. lic. 1 anno		Regione
Esercitare la caccia nella forma della girata in numero superiore a 20 (compreso limiera abilitato). Con <u>abbattimento</u> .	Art. 68 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione
Esercitare la caccia di <u>selezione al cinghiale</u> da parte di cacciatori privi dei requisiti richiesti. (nota 1)	Delib. G.R.T. 631 del 26.05.2025 punto 9 Art. 73 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la caccia di <u>selezione al cinghiale</u> in difformità dalle modalità di prelievo stabilite dall'ATC .	Art. 68 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 sosp. lic. 1 anno		Regione

NOTA 1: Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa: i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale; i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC. (Delib. G.R.T. 631 del 26.05.2025 punto 9 lett. a, b). Il prelievo selettivo nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto (Delib. G.R.T. 739 del 09/06/2025 punto 2.7). Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 2.3).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia di <u>selezione al cinghiale</u> con l'ausilio del cane . (senza abbattimento). (nota 1)	Art. 4 c. 5 L.R.T. 10/16	Art.58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 sosp. lic. 1 anno		Regione
Abbatere cinghiali nella caccia di <u>selezione</u> con l'ausilio del cane . (nota 1).	Art. 4 c. 5 L.R.T. 10/16	Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercitare la <u>caccia di selezione al cinghiale con mezzi diversi da quelli consentiti.</u> (nota 2).	Art. 73 c. 8 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la <u>caccia di selezione al cinghiale in orari</u> diversi da quelli consentiti. (da un'ora prima del sorgere del sole a dopo mezzanotte).	Delib. G.R.T. 631 del 26.05.2025 punto 5 Art 2 L.R.T 20/2002	Art.58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 sosp. lic. 1 anno	Fauna	Regione
Esercitare la <u>caccia di selezione al cinghiale</u> senza essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale.	Delib. G.R.T. 631 del 26.05.2025 punto 6 Art. 7 c. 6 L.R.T. 20/02	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la <u>caccia di selezione al cinghiale</u> senza effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale (dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio).	Delib. G.R.T. 631 del 26.05.2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 160		Regione

NOTA 1: salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati.

NOTA 2: arma a canna rigata, di calibro consentito per la caccia in braccata (cal min non inferiore a 7 mm o 270 mill. di pollice), munita di ottica o mediante arco da almeno 50 libbre di potenza con allungo di 28 pollici e punte di freccia a lama semplice o multipla non inf. A 25;

CACCIA DI SELEZIONE (CAPRIOLO, DAINO, CERVO): DISPOSIZIONI GENERALI E AREE VOCATE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia alle specie capriolo, daino e cervo antecedentemente alla terza domenica di settembre e successivamente al 31 gennaio da parte di <u>soggetti diversi da cacciatori abilitati assegnati ad un distretto.</u>	Art. 18 c. 1 e 2 L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. A L. 157/92	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da euro 929 a euro 2582 sosp. licenza da 1 a 3 anni Recidiva esclusione definitiva	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia alle specie capriolo, daino e cervo antecedentemente alla terza domenica di settembre e successivamente al 31 gennaio da parte di <u>cacciatori di selezione abilitati assegnati ad un distretto, e al di fuori dei periodi individuati dai piani di abbattimento regionali</u> (periodi selettivi per sesso e classi di età). (nota 1)	Art. 18 c. 1 e 2 L. 157/92 Delib. G.R.T 739 del 09/06/2025 punto 11	Art. 30 c. 1 lett. A L. 157/92	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da euro 929 a euro 2582 sosp. licenza da 1 a 3 anni Recidiva esclusione definitiva	Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo	Procura della Repubblica



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

Esercitare la caccia alle specie capriolo, daino e cervo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, ma in periodi di chiusura alla specie in base ai piani di abbattimento della Regione. (nota 1)	Art. 18 c. 1 L. 157/92 Delib. G.R.T. 739 del 09/06/2025 punto 11	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercizio di caccia, abbattendo specie capriolo, daino e cervo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, da parte di soggetti diversi da cacciatori di selezione abilitati e assegnati ad un distretto, nel periodo compreso dai piani di abbattimento.	Art. 76 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione
Esercizio di caccia in violazione agli orari consentiti dal calendario venatorio regionale per la caccia di selezione degli ungulati (nota 2)	Art. 2 L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1 anno	Fauna (se abbattuta fuori orario)	Regione

Nota 1: da intendersi aree vocate e non alla specie periodo consentito anno 2025/2026: **capriolo aree vocate:** M adulti e giovani: 1/6-15/7, 15/8-30/9, (1/1-15/4 solo nei vigneti). F: 15/8-30/9; 1/1-15/3; Piccoli M: 15/8-30/9; 1/1-15/3 (16/3-15/4 solo nei vigneti) Piccolo F: 15/8-30/9 e 1/1-15/3. **capriolo aree non vocate:** M adulti e giovani: 1/6-15/7, 15/8-30/9, 1/1 al 15/4. F e piccole femmine: 15/8-30/9; 1/1-15/3; Piccoli M: 15/8-30/9; 1/1-15/4 (Delib.G.R. 629 del 26/5/25) **Cervo aree non vocate:** M adulto (Classi III e IV): dal 15/8 al 15/9 – dal 1/10 – 15/2; M sub adulto (classe II), M Giovane (classe I): dal 15/8 al 15/9 – dal 1/10 al 15/3; F adulte, giovani e piccoli M e F: dal 15/8 al 15/9 – dal 1/10 al 15/3 (Delib. G.R.T. 1052 del 28/7/25) **Cervo aree vocata :** M adulto (Classi III e IV): dal 1/10 al 15/2; M sub adulto (classe II), M Giovane (classe I): dal 1/10 al 15/3; F adulte, giovani e piccoli M e F: dal 1/1 al 15/3 (Delib. G.R.T. 1053 del 28/07/2025). **Daino:** M adulti e sub adulti (palanconi e balestroni): 15/8-20/10, 1/11-15/3; M giovani (fusoni): 15/8-20/10, 1/11-15/3; F adulte, sottili e piccoli di entrambi i sessi: 15/8-20/10, 1/11-15/3 (Delib. G.R.T. 1050 del 28/7/25). **Mufone:** M adulti 1/8 – 30/9, 1/11 – 15/3; M giovani 1/8 – 30/9, 1/11 – 15/3; F adulte, sottili e piccoli (entrambi i sessi) 1/11 – 31/1.

Nota 2. Orari indicativi per la caccia di selezione: (Ago-set 25) 1/8: 5.03 – 21.28; 10/8: 5.08 – 21.31; 20/8: 5.20 – 21.14; 30/8: 5.33 – 20.56; 10/9: 5.44 – 20.30; /Feb-Mar 26) 10/2: 6.11 – 18.38; 20/2: 5.57 – 18.51; 1/3: 5.44 – 19.02; 10/3: 5.29 – 19.12.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia di selezione con carabina semiautomatica con serbatoio o caricatore che può contenere più di due colpi.	Art. 13 L. 157/92	Art 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a euro 1549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Cacciatori con opzione C iscritti a più di un distretto posto in <u>area vocata</u> per ciascuna specie e per ciascun ATC in cui è iscritto.	Art. 75 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia in area vocata in un distretto diverso da quello assegnato dall'ATC.	Art. 76 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercitare la caccia di selezione, in area vocata, con mezzi diversi da quelli consentiti dal regolamento. (nota 1)	Art. 75 c. 4-5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la caccia di selezione con arma priva di ottica di puntamento. (nota 1 Bis)	Art. 75 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia di selezione nella forma della battuta di qualsiasi tipo (senza abbattimento di capo) . (nota 1 Bis)	Art. 75 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1anno		Regione
Esercitare la caccia di selezione in modalità diversa dalla forma individuale. (senza abbattimento di capo). (nota 1 Bis)	Art. 75 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1anno		Regione
Esercitare la caccia di selezione con l'ausilio del cane. (senza abbattimento di capo) . (nota 1 Bis) (nota 2)	Art. 75 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 420 e sosp. lic. 1anno		Regione
Abbattere esemplari di cervo, capriolo, daino e muflone in difformità dei modi previsto dal regolamento regionale (modalità diversa dalla forma singola, qualsiasi forma di battuta, ausilio del cane). (nota 2)	Art. 75 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. O L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione

Nota 1. Possono essere utilizzati esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 mm., con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. E' altresì ammesso l'uso del fucile a due o tre canne con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Per la caccia al muflone: cal. min util. 6 mm; cervo: unicamente fucili a colpo singolo o a ripetizione manuale calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice; daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri. Per la caccia al capriolo: cal. min. Util. 5,6 mm, con bossolo a vuoto di altezza non inf. A 40 mm ed è ammesso l'uso dell'arco con potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO o non inferiore a 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.

Nota 1 Bis: vale sia in zona vocata che non vocata

Nota 2: ad eccezione dei cani da traccia ENCI condotti, anche senza guinzaglio, dal rispettivo conduttore abilitato.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancata apposizione del contrassegno numerato sul capo abbattuto prima di rimuoverlo dal luogo dell'abbattimento, <u>nelle aree vocate.</u> (nota 1)	Art. 76 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato o erroneo utilizzo delle modalità delle comunicazioni delle uscite di caccia disposte dall'ATC <u>nelle aree vocate.</u> (nota 2)	Art. 76 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul Tesserino Regionale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (<i>compresi gli opzionisti D</i>). (nota 3)	Art. 6 bis L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94	Euro 160		Regione
Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale per la selezione . (nota 3)	Art. 6bis L.R.T. 20/02	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata attuazione delle procedure in caso di capo ferito (area vocata e non vocata). (nota 4)	Art. 71 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata raccolta del materiale organico del capo abbattuto su richiesta della Regione (zona vocata e non vocata)	Art. 72 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata apposizione dei contrassegni inamovibili su tutti gli ungulati abbattuti e mancata conservazione degli stessi assieme al trofeo o ai reperti biologici per il trasporto e conferimento alla filiera alimentare (nota 5)	Art. 72 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Detenzione di preparazione in osso di trofei di specie abbattute in <u>assenza di autorizzazione</u> rilasciata dalla Regione o <u>in assenza di contrassegno</u> da apporre al trofeo.	Art. 10 L.R.T. 3/95	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Trofeo	Regione

Nota 1: per il cervo va applicata una sola fascetta al tendine di Achille dell'animale (nota ATC prot. 3816 del 29/9/2017).

Nota 2: le modalità di comunicazione riguardano anche l'utilizzo dei punti e percorsi di tiro e dei settori di prelievo, di raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite e di controllo dei capi abbattuti. Non è necessario indicare il punto parcheggio neanche per la caccia al cervo (nota ATC prot. 3816 del 29/9/2017).

Nota 3: Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, nella caccia di selezione deve essere annotata la giornata e i capi abbattuti solo su apposito tesserino rilasciato dalla Regione (anche per chi non ha l'opzione D). Il tesserino per la caccia di selezione è sostituito a tutti gli effetti dall'applicazione "TosCaccia" o sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso degli ATC. Tutti i selettori, indipendentemente dall'opzione, possono cacciare cinque giorni alla settimana per tutti il periodo consentito, con l'obbligo di segnare la giornata di caccia sul tesserino regionale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Delib. G.R.T. 739 del 09.06.2025 punto 11). Nel periodo generale di apertura, in caso venga esercitata la caccia per più di tre giorni nella stessa settimana, segnare sul tesserino la casella "selezione" nei due dei cinque giorni in cui può essere esercitata esclusivamente la caccia di selezione.

Nota 4: fermo restando che i capi feriti in azione di caccia posso essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC organizza forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati, iscritti negli albi. Durante le operazioni di recupero, i conduttori possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento. Il conduttore, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il consenso, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in zone di divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitati, purché accompagnato o sotto il coordinamento della Polizia provinciale, nelle aree cacciabili nei giorni o orari di divieto.

Nota 5: si applica per la mancata conservazione sia dei contrassegni che del trofeo e dei reperti biologici, anche in assenza di uno solo di questi



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



CACCIA DI SELEZIONE (CAPRIOLO, DAINO, CERVO): AREE NON VOCATE*

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia in <u>aree non vocate</u> privi di contrassegno	Art. 68 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata apposizione del contrassegno inamovibile al capo abbattuto, nelle <u>aree non vocate</u> . (nota 1)	Art. 68 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia di selezione, nelle <u>aree non vocate</u> , in difformità delle modalità attuative delle diverse tipologie di prelievo disciplinate dall'ATC. (Nota 2)	Art. 68 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercitare la caccia nelle <u>aree non vocate</u> senza indossare indumenti ad alta visibilità. (Nota 3)	Art. 68 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

* Nella stagione venatoria 2025/2026 in Prato: 1) **daino**: Montemurlo ZRV Monteferrato, Valiano e Castello; Carmignano ZRV Elzana (Delib. G.R.T. 1050 del 28/7/2025) 2) **cervo**: Montemurlo ZRV Monteferrato, Valiano e Castello; Elzana, area Carmignano; AFV Javello (Delib. 1052 e 1053 del 28/7/25); 3) **capriolo**: PO07: Montemurlo ZRV Monteferrato, ZRV Valiano e ZRV Castello; PO10 Carmignano ZRV Elzana; AFV Artimino; AFV Javello (Delib. 629 del 26/5/25). Tutte le ZRV sono considerate non vocate alla presenza degli ungulati.

Nota 1: per il cervo va applicata una sola fascetta al tendine di Achille dell'animale (nota ATC prot. 3816 del 29/9/2017).

Nota 2: Non è necessario indicare il punto parcheggio neanche per la caccia al cervo (nota ATC prot. 3816 del 29/9/2017).

CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO*

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercitare la caccia di selezione al cervo con mezzi diversi da quelli consentiti dal regolamento regionale. (nota 1)	Art. 85 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Iscrizione a più di un comprensorio regionale per la caccia di selezione al cervo (anche per gli opzionisti D).	Art. 83 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Esercizio di caccia in un sub-comprensorio o nell'unità di gestione diversa da quella assegnata (comprese le unità di gestione esterne agli ATC).	Art. 83 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato trasporto dell'animale abbattuto ad uno dei punti di controllo utilizzati nel comprensorio regionale.	Art. 84 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Cacciatore al <u>primo anno</u> di attività e di assegnazione di capo non accompagnato .	Art. 3 c.9 Regolamento ATC				Comunicazione ATC
Mancata pronta segnalazione del capo abbattuto agli altri cacciatori del gruppo e al coordinatore se attua la <u>modalità a scalare</u> .	Art. 3 c.13 Regolamento ATC				Comunicazione ATC
Errore di capo abbattuto o altra violazione delle norme di caccia.	Art. 7 Regolamento ATC				Comunicazione ATC

* La caccia al cervo verrà attuata con la modalità di piano a scalare per tutte le classi di età e sesso in tutte le aree di gestione, a partire dal 1° ottobre e fino al raggiungimento di almeno il 70% del piano previsto; solo i cacciatori con meno di tre anni di esperienza di caccia andranno con capo assegnato fisso. La prova triennale di tiro con la carabina non è più obbligatoria per i cacciatori iscritti al distretto, ma rimane valida per i cacciatori ospiti (nota ATC prot. 3816 del 29/9/17).

Nota 1. Nella caccia di selezione al cervo possono essere utilizzati unicamente fucili a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate aventi calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice dotati di ottica di puntamento.

SCHEMA ARMI UTILIZZABILI NELLA CACCIA AGLI UNGULATI

A) Caccia CINGHIALE In Battuta	FUCILE AD ANIMA LISCIA CARICATO A PALLA UNICA O ARMA RIGATA	Calibro non infer. a 7 mm o 270 milles. pollice	FUCILE AD ANIMA LISCIA, Max 2 colpi in caricatore + 1 in canna, tot. 3 colpi; ARMA RIGATA, Max 5 colpi in caricatore + 1 in canna, tot. 6 colpi
B) Caccia CINGHIALE Selezione	ARMA RIGATA Con dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art 2 della L.185/90	Calibro non infer. a 7 mm o 270 milles. pollice	Max 5 colpi in caricatore + 1 in canna, tot. 6 colpi
C) Caccia CINGHIALE – Girata -Singola	FUCILE AD ANIMA LISCIA CARICATO A PALLA UNICA O ARMA RIGATA	Calibro non infer. a 7 mm o 270 milles. pollice	FUCILE AD ANIMA LISCIA, Max 2 colpi in caricatore + 1 in canna, tot. 3 colpi; ARMA RIGATA, Max 5 colpi in caricatore + 1 in canna, tot. 6 colpi
A) – B) - C)	Arco	Non inf 50 libbre, allung. 28 pollici	Punte lama semplice o multipla non inf. 25 mm



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



D) Caccia CAPRIOLO Selezione	ARMA RIGATA Con Ottica	Calibri ammessi per la caccia (min. 5,6 mm o bossolo a vuoto non inf a 40 mm)	Se semiautomatica Max 2 colpi in caricatore +1 in canna, tot. 3 colpi
D)	Arco	Non inf 40 libbre, allung. 28 pollici	Punte lama semplice o multipla non inf. 25 mm
E) Caccia CERVO Selezione	ARMA RIGATA Con Ottica	CAL. Non infer. a 7 mm o 270 milles. pollice	Carabina a colpo singolo o a ripetizione manuale (max 2 colpi in caricatore + 1 in canna, tot. 3 colpi)
F) Caccia Daino selezione	ARMA RIGATA Con Ottica	CAL. Non infer. a 6 mm	Se semiautomatica Max 2 colpi in caricatore +1 in canna, tot. 3 colpi
G) ART. 37	PICCIONE-CORVIDI		Fucili ad anima liscia da caccia
	NUTRIA		Fucili ad anima liscia o rigata
	VOLPE		Fucili ad anima liscia o rigata munita o meno di ottica di puntamento
	CINGHIALE		Da punto sparo: con fucile ad anima rigata

DETEZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA*

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti. (nota 1)	Art. 2 c.1 L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. B L. 157/92	Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da euro 774 a euro 2065	Fauna	Procura della Repubblica
Detenere esemplari di Orso, e Camoscio d'Abruzzo.	Art. 2 c.1 L. 157/92	Art.30 c.1 lett. C L. 157/92	Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1032 a euro 6197	Fauna	Procura della Repubblica
Detenere esemplari di Stambecco e Muflone Sardo.	Art. 18 c.1 L. 157/92	Art.30 c.1 lett. C L. 157/92	Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1032 a euro 6197	Fauna	Procura della Repubblica



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina , della quale è vietato l'abbattimento, ad esclusione dei casi contemplati precedentemente.	Art. 18 c. 1 L. 157/92	Art.30 c.1 lett. G L. 157/92	Ammenda fino a euro 3098	Fauna	Procura della Repubblica
Detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita (compresi fringillidi in qualsiasi quantità). (nota 2)	Art. 18 c. 1 L. 157/92	Art.30 c.1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a Euro 1549	Fauna	Procura della Repubblica
Detenere fauna autoctona viva appartenente alle specie cacciabili al di fuori dei casi autorizzati dalla legge.	Art. 32 c. 1lett. EE L.R.T 3/94	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Omessa comunicazione immediata alla Regione o al Comune del rinvenimento di fauna selvatica in difficoltà ed eventualmente mancata consegna della stessa entro 24H	Art. 38 c. 1 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione

*La Regione può autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alla modalità di custodia.

Nota 1. - Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei, cervo sardo. Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale e selvatico, volpoca, fischione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviore tortolino, avocetta, cavaliere d'Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, corallino e roseo, sterna zampe nere e maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.

Vedi allegato A in fondo al prontuario per altre specie dell'allegato II della Convenzione di Berna.

Nota 2. specie cacciabili ai sensi dell'art. 18: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca, cinghiale. Anche la detenzione di un solo fringillide integra il reato di cui all'art. 30 c. 1 lett. H della L. 157/92 in base a specifica direttiva della Procura della Repubblica di Prato.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Omessa comunicazione entro le 24 ore al Comune competente del <u>rinvenimento</u> di uova, covate e piccoli nati quando si agisce per sottrarli da sicura morte o distruzione.	Art. 38 c. 2 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Mancata segnalazione e trasmissione del contrassegno nel caso di rinvenimento di <u>fauna selvatica contrassegnata</u> , all'ISPRA o alla Regione competente con indicazione di luogo e ora del rinvenimento.	Art. 36 c.4 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica in violazione della legge. (contestare anche gli illeciti per la detenzione). (nota 1)	Art. 21 c.1 lett. EE L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. L L. 157/92	Arresto da 4 a 12 mesi o ammenda da euro 1032 a euro 4130 e sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi	Fauna	Procura della Repubblica
Vendere , detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti , nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili che non appartengono alle seguenti specie: Germano Reale, Pernice Rossa, Pernice di Sardegna, Starna, Fagiano e Colombaccio. (N.B non proveniente da allevamento o da centri pubblici o privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale). (nota 2)	Art. 21 c.1 lett. BB L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. L L. 157/92	Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2065 e sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi	Fauna	Procura della Repubblica

Nota 1. Può essere commerciata solo fauna selvatica morta lecitamente abbattuta e detenuta appartenente alle specie: germano reale, pernice rossa, starna, fagiano, colombaccio, lepre, coniglio selvatico, cervo, daino, capriolo, e cinghiale. E' sempre ammesso il commercio di fauna selvatica proveniente da allevamento e centri pubblici o privati di riproduzione.

Nota 2: anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (D.L. 91 del 24/6//2014 conv. L. 116 dell'11/8/2014).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Commercio di fauna selvatica morta non soggetta a processi di conservazione (e non proveniente da allevamenti a fini alimentari o dall'estero), utilizzata per fini alimentari appartenente alle seguenti specie: Germano Reale, Pernice Rossa, Starna, Fagiano, Colombaccio, Lepre, Coniglio Selvatico, Cervo, Daino, Capriolo e Cinghiale <u>dopo il 5° giorno di chiusura della caccia a ciascuna specie</u> (salvo proroga del Comune di ulteriori 5 giorni).	Art. 43 c. 2 L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Acquisire, somministrare o commerciare carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo o muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvisti dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza.	Art. 58 c. 1 lett. "O" L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. "O" L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione
Commercio di <u>esemplari vivi, non provenienti da allevamenti</u> , di specie di <u>uccelli viventi</u> naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, degli stati membri dell'UE, anche se importati dall'estero.	Art. 21 c.1 lett. CC L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92	Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2065 e sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi	Fauna	Procura della Repubblica
Commercio di fauna selvatica morta <u>non proveniente da allevamenti</u> per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico .	Art. 21 c.1 lett. T L. 157/92	Art. 30 c.1 lett. L L. 157/92	Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2065 e sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi	Fauna	Procura della Repubblica

DETENZIONE DI FAUNA A SCOPO TASSIDERMICO

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti per attività di imbalsamazione senza autorizzazione della Regione. (nota 1).	Art. 2 c.1 L. 157/92 Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95	Art. 30 c.1 lett. B L. 157/92 Art.7 c.1 L.R.T. 3/95	Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da euro 774 a euro 2065 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività	Fauna	Procura della Repubblica Rapporto Regione
Detenere esemplari di Orso, e Camoscio d'Abruzzo per attività di tassidermia e imbalsamazione senza autorizzazione della Regione.	Art. 2 c.1 L. 157/92 Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95	Art.30 c.1 lett. C L. 157/92 Art.7 c.1 L.R.T. 3/95	Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1032 a euro 6197 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività	Fauna	Procura della Repubblica Rapporto Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Detenere esemplari di Stambecco e Muflone Sardo per attività di tassidermia e imbalsamazione senza autorizzazione della Regione.	Art. 18 c.1 L. 157/92 Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95	Art.30 c.1 lett. C L. 157/92 Art.7 c.1 L.R.T. 3/95	Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1032 a euro 6197 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività	Fauna	Procura della Repubblica Rapporto Regione
Detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina , della quale è vietato l'abbattimento, ad esclusione di quella contemplata nei casi precedenti, per tassidermia ed imbalsamazione, senza autorizzazione della Regione.	Art. 18 c. 1 L. 157/92 Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95	Art.30 c.1 lett. G L. 157/92 Art.7 c.1 L.R.T. 3/95	Ammenda fino a euro 3098 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività	Fauna	Procura della Repubblica Rapporto Regione

Nota 1. - Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei, cervo sardo.

- Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale e selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piovra, tortolino, avocetta, cavaliere d'Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, corallino e roseo, sterna zampenere e maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.

Vedi allegato A in fondo al prontuario per altre specie dell'allegato II della Convenzione di Berna.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita per tassidermia e imbalsamazione senza autorizzazione della Regione. Compresi fringillidi per qualsiasi quantità.	Art. 18 c. 1 L. 157/92 Art.5 c. 3 L.R.T 3/95	Art.30 c.1 lett. H L. 157/92 Art.7 c.1 L.R.T. 3/95	Ammenda fino a euro 1549 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività	Fauna	Procura della Repubblica Rapporto Regione
Detenzione per attività di tassidermia ed imbalsamazione di <u>esemplari cacciabili al di fuori dei tempi fissati</u> dal Calendario Venatorio per l'esercizio di caccia o abbattuta in difformità della normativa vigente senza autorizzazione della Regione.	Art. 6 c.1 L. 157/92 Art. 64 L.R.T. 3/94 Art. 5 c. 3 L.R.T. 3/95	Art.58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94 Art. 7 c.1 L.R.T. 3/95	Euro 100 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione senza aver presentato SCIA allo SUAP della Regione nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatorio.	Art. 6 c.1 L. 157/92 Art. 64 L.R.T. 3/94 Art. 2 c. 2 L.R.T. 3/95	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94 Art. 7 c. 1 L.R.T. 3/95	Euro 100	Fauna	Regione
Mancata tenuta dei prescritti registri di carico e scarico vidimati dalla Provincia per gli esemplari per i quali è prevista la segnalazione (specie non cacciabili o cacciabili in periodi di caccia chiusa alla specie).	Art. 6 c.1 L. 157/92 Art. 64 L.R.T. 3/94 Art. 6 c. 1 L.R.T. 3/95	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94 Art. 7 c.1 L.R.T. 3/95	Euro 100 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività		Regione
Omessa compilazione del registro per gli esemplari per i quali è prevista la segnalazione (specie non cacciabili o cacciabili in periodo di caccia chiusa per la specie): 1. specie 2. generalità di chi richiede il trattamento 3. circostanze in cui ne è venuto in possesso 4. data di invio della richiesta di autorizzazione al trattamento e gli estremi di quest'ultima; 5. dati relativi alla riconsegna dell'esemplare 6. generalità del ricevente se diverso dal richiedente 7. data di consegna.	Art. 6 c.1 L. 157/92 Art. 64 L.R.T. 3/94 Art. 6 c. 1 L.R.T. 3/95	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94 Art. 7 c.1 L.R.T. 3/95	Euro 100 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività		Regione
Mancata apposizione di contrassegno inamovibile con indicazione della ditta e del numero del registro su ognuno degli esemplari soggetti a segnalazione (specie non cacciabili o cacciabili in periodo di caccia chiusa per la specie).	Art. 6 c.1 L. 157/92 Art. 64 L.R.T. 3/94 Art. 6 c. 4 L.R.T. 3/95	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94 Art. 7 c.1 L.R.T. 3/95	Euro 100 e interdizione all'attività per 60 gg. Interdizione attività per 60 giorni Recidiva: chiusura attività	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



INTRODUZIONE E IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Immissione di fauna selvatica sul territorio regionale senza l'autorizzazione della Regione. (verificare il concorso con il caso successivo)	Art. 32 c. 1 lett. FF L.R.T. 3/94	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Immissione di selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole (escluso specie ungulate).	Art. 32 c. 1 lett.FF L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. P L.R.T. 3/94	Euro 50 Recidiva euro 100	Fauna	Regione
Immissione di cinghiali (ad eccezione delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie adeguatamente recintate).	Art. 7 L. 221/15	Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92	Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2064 sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi	Fauna	Procura della Repubblica
Immissione di ungulati nel territorio regionale al di fuori dei recinti autorizzati. (nota 1)	Art. 58 c. 1 lett. "O" L.R.T. 3/94	Art.58 c. 1 lett. "O" L.R.T. 3/94	Euro 2060 per capo Recidiva euro 4120 per capo	Fauna	Regione
Immissione di fauna appartenente alle specie ungulate , in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole.	Art. 32 c. 1 lett. FF L.R.T. 3/94	Art. 58 lett. P L.R.T. 3/94	Euro 520 per ciascun capo Recidiva euro 1040 a capo	Fauna	Regione
<u>Introdurre sul territorio nazionale</u> fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza autorizzazione ministeriale (previo parere dell'ISPRA).	Art. 44 L.R.T. 3/94	Art.58 c.1 lett. L L.R.T. 3/94	Euro160 per ciascun capo Revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni.	Fauna	Regione
<u>Introdurre sul territorio nazionale</u> fauna selvatica viva proveniente dall'estero non appartenenti a specie presenti sul territorio regionale o per scopi diversi da ripopolamento . (verificare concorso con il caso precedente)	Art. 44 L.R.T. 3/94	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Introduzione dall'estero di selvaggina <u>abbattuta da cacciatori</u> senza che ne sia dimostrata la legittima provenienza .	Art. 44 c. 4 L.R.T. 3/94	Art.58 c.1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



ALLEVAMENTI A FINI ALIMENTARI					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
<u>Costituzione di allevamento</u> di fauna selvatica a fini alimentari in assenza di autorizzazione della Regione (in caso di titolare di impresa agricola è sufficiente una semplice comunicazione) (nota 1)	Art. 41 c. 3 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata indicazione nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione delle informazioni richieste da regolamento. (nota 2)	Art. 45 c. 1 D.P.G.R. 36R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata predisposizione di recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita di animali.	Art. 41 c. 2 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Fuga di animali allevati dovuta a incuria o inadeguatezza delle strutture utilizzate.	Art. 45 c. 6 D.P.G.R. 36R/22	Riferimento al sanzionatorio relativo ad immissione di fauna non autorizzata			Regione
Mancanza di apposito registro a pagine numerate e vistate dalla Provincia relativo ai movimenti dei capi.	Art. 41 c. 4 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata annotazione su apposito registro a pagine numerate delle informazioni richieste da regolamento. (nota 3)	Art. 45 c. 3 D.P.G.R. 36R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata apposizione su ogni animale di contrassegno predisposto dal titolare e approvato dalla Regione.	Art. 41 c. 6 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. Per contestare la costituzione di un allevamento bisogna individuare elementi che attestino l'effettiva volontà del detentore di fare riprodurre gli animali. Si contesta eventualmente anche la mancata autorizzazione alla detenzione e il mancato rispetto di tutte le prescrizioni previste per quel tipo di allevamento (ex. registri, contrassegni, eccetera).

Nota 2. Tipologia di allevamento prescelto; localizzazione dell'allevamento; elenco delle specie che si intende allevare; le tecniche di allevamento che si intendono adottare; le strutture in dotazione all'allevamento.

Nota 3. Nel registro sono indicati: numero di riproduttori e loro origine; natalità; mortalità; le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente; gli eventi patologici significativi, i controlli sanitari e amministrativi eseguiti (per le lepri in recinti non sono necessarie le informazioni sulla natalità e mortalità).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancanza di ricevuta-certificato di provenienza <u>in caso di vendita</u> di soggetti allevati o mancanza in tali ricevute delle informazioni e delle caratteristiche richieste. (nota 1)	Art. 45 c. 5 D.P.G.R. 36R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato controllo sanitario dei soggetti dell'allevamento secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare. (nota 2).	Art. 41 c. 6 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100 Comunicazione all'azienda USL		Regione
Esercizio di caccia negli allevamenti a fini alimentari. (nota 3)	Art. 41 c. 7 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 revoca autorizzazione Recidiva euro 520	Fauna abbattuta	Regione
Mancata apposizione di tabelle da parte dei proprietari dei fondi, conformi alle prescrizioni di legge. (nota 4)	Art. 41 c. 8 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva di allevamento a fine alimentare.	Art. 41 c. 8 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione

Nota 1. La ricevuta-certificato di provenienza deve essere rilasciata su modulo numerato. Il modulo può essere utilizzato in forma digitale o cartacea. In caso di modulo cartaceo questo deve essere compilato in duplice copia: una per l'allevatore e una per l'acquirente. Deve riportare la specie, il numero di capi venduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. Nel caso di cessione di uccelli appartenenti all'avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero di anello identificativo, nel caso degli ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno.

Nota 2. Gli allevamenti di fauna selvatica sia a scopo alimentare sia a scopo di ripopolamento devono essere iscritti in apposito registro sanitario ai sensi del D. Lgs. 317/06 o D. Lgs. 158/2006.

Nota 3. Le Regioni possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle Province o di altre pubbliche amministrazioni. (art. 41 c. 9 L.R.T. 3/94).

Nota 4. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenuite in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



ALLEVAMENTI A FINI DI RIPOPOLAMENTO

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
<u>Istituzione di allevamento</u> di fauna selvatica in stato di cattività a fini di ripopolamento in assenza di autorizzazione della Regione. (nota 1 e nota 2)	Art. 39 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Istituzione di allevamento di fauna selvatica in stato di cattività a fini di ripopolamento in assenza di comunicazione alla Regione in caso di titolare di impresa agricola. (nota 1 e nota 2)	Art. 39 c. 2 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata indicazione nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione delle informazioni richieste da regolamento. (nota 3)	Art. 45 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata apposizione di tabelle da parte dei proprietari dei fondi, conformi alle prescrizioni di legge (indicanti anche il divieto di caccia). (nota 4)	Art. 46 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 310		Regione
Tabellazione abusiva di allevamento a fine di ripopolamento.	Art. 46 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. N L.R.T. 3/94	Euro 5 per tabella abusiva		Regione
Esercizio di caccia negli allevamenti a fini di ripopolamento.	Art. 32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/96 Art. 46 c.2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 520	Fauna abbattuta	Regione

Nota 1. Per contestare la costituzione di un allevamento bisogna individuare elementi che attestino l'effettiva volontà del detentore di fare riprodurre gli animali. Si contesta eventualmente anche la mancata autorizzazione alla detenzione e il mancato rispetto di tutte le prescrizioni previste per quel tipo di allevamento (ex. registri, contrassegni, eccetera).

Nota 2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per uso venatorio (Art. 46 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22). Fatta salve le autorizzazioni esistenti, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale (D.P.G.R. 48/R/17) non sono autorizzabili allevamenti a scopo di ripopolamento relativi a cervidi, bovidi e cinghiali. I capi detenuti a tale data non destinati alla macellazione o ad allevamenti autorizzati, possono essere immessi esclusivamente in strutture recintate poste entro le AFV, AATV; aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione nel PFV regionale.

Nota 3. Tipologia di allevamento prescelto; localizzazione dell'allevamento; elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intende allevare; le tecniche di allevamento che si intendono adottare; le strutture in dotazione all'allevamento.

Nota 4. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l'attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Ognuna visibile dalla tabella contigua. Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenuite in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 L.R.T. 3/94).



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia in forma vagante in una <u>fascia di rispetto di 100 metri</u> dall'allevamento.	Art. 46 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94	Euro 210 Recidiva euro 410 sospensione licenza per 1 anno	Fauna abbattuta	Regione
Mancato utilizzo di strutture e impianti idonei all'allevamento.	Art. 46 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato rispetto della densità massima di capi prescritta. (nota 1)	Art. 46 c. 4 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancato rispetto della normativa prevista in materia sanitaria . (nota 2)	Art. 46 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22				Comunicazione Azienda Usl competente
Mancata tenuta di apposito registro , vidimato dalla Regione a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.	Art. 45 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata indicazione in apposito registro , vidimato dalla Regione, delle informazioni richieste dal regolamento. (nota 3)	Art. 45 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Cessione di capi di ungulato senza aver prima marcato il capo con contrassegno numerato inamovibile	Art. 45 c. 7 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. Fagiano: dai 30 ai 60 giorni 0,5 metri quadri/capo; oltre 60 giorno 1 metro quadro/capo. Fagiano di qualità secondo i parametri disposti dalla Regione: dai 20 ai 40 giorni 0,5 metri quadri/capo; oltre 40 giorno 2,5 metro quadro/capo. Pernici: dai 30 ai 60 giorni 0,25 metri/capo; oltre 60 giorni 1 metro quadro/capo. Lepri in recinto: 100 metri quadri/capo.

Nota 2. Gli allevamenti di fauna selvatica sia a scopo alimentare sia a scopo di ripopolamento devono essere iscritti in apposito registro sanitario ai sensi del D. Lgs. 317/06 o D. Lgs. 158/2006.

Nota 3. Nel registro sono indicati: numero di riproduttori e loro origine; natalità; mortalità; le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente; gli eventi patologici significativi, i controlli sanitari e amministrativi eseguiti (per le lepri e i cinghiali in recinti non sono necessarie le informazioni sulla natalità e mortalità).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancata recinzione degli impianti di allevamento <u>di capi ungulati</u> tale da impedire la fuoriuscita degli animali.	Art. 46 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Fuga di animali allevati dovuta a incuria o inadeguatezza delle strutture utilizzate.	Art. 45 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Riferimento al sanzionatorio relativo ad immissione di fauna non autorizzata			Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Vendita di fauna selvatica di allevamento per fini di ripopolamento in assenza di idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'azienda USL (modello 4 del D.P.R. 320/54).	Art. 46 c. 7 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100 Comunicazione Azienda Usi competente	fauna	Regione
Mancato rilascio all'acquirente di ricevuta-certificato di provenienza <u>in caso di vendita</u> di soggetti allevati o mancanza in tali ricevute delle informazioni e delle caratteristiche richieste. (nota 1)	Art. 45 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. La ricevuta-certificato di provenienza deve essere rilasciata su modulo numerato digitale o cartaceo. Se cartaceo deve essere compilato in duplice copia: una per l'allevatore e una per l'acquirente. Deve riportare la specie, il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. Nel caso di cessione di avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero di anello identificativo, nel caso di ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno.

DETENZIONE E ALLEVAMENTO A FINI AMATORIALI					
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Detenere fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali in assenza dell'autorizzazione regionale ad esclusione che per la detenzione dei rapaci (Falconiformi, accipitriformi e strigiformi) (nota 1)	Art. 47 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancate comunicazioni alla Regione circa la detenzione di rapaci (nota 1)	Art. 47 c. 1 2° capoverso D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
<u>Istituzione di allevamento</u> di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento delle tradizioni locali in assenza di autorizzazione della Regione. (nota 2)	Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
<u>Istituzione di allevamento</u> di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento delle tradizioni locali in assenza di comunicazione all'autorità amministrativa competente nel caso di titolare di impresa agricola. (nota 2)	Art. 17 c. 3 L. 157/92 Art. 64 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancata iscrizione da parte di allevatore di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone, ad una associazione ornitologica nazionale o comunitaria legalmente costituita o mancata comunicazione alla Regione dell'iscrizione ad altra associazione ornitologica.	Art. 47 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata indicazione nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione delle informazioni richieste da regolamento. (nota 3)	Art. 45 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1: La Regione può autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alla modalità di custodia. Per le specie autoctone rapaci (**Falconiformi, accipitriformi e strigiformi**) l'autorizzazione alla detenzione è disciplinata dalla normativa Cites. Il soggetto autorizzato ai sensi del Cites comunica alla Regione l'autorizzazione e l'eventuale cessazione della detenzione.

Nota 2: Per contestare la costituzione di un allevamento bisogna individuare elementi che attestino l'effettiva volontà del detentore di fare riprodurre gli animali. Si contesta eventualmente anche la mancata autorizzazione alla detenzione e il mancato rispetto di tutte le prescrizioni previste per quel tipo di allevamento (ex. registri, contrassegni, eccetera). Non possono essere allevate specie ungulate (art. 46 c. 5 D.P.G.R. 48/R/17).

Nota 3: Tipologia di allevamento prescelto; localizzazione dell'allevamento; elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare; le tecniche di allevamento che si intendono adottare; le strutture in dotazione all'allevamento.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancata identificazione dei pullus con anello inamovibile e numerato entro 10 giorni dalla nascita (entro 60 giorni per gli anatidi). (nota 1)	Art. 47 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Detenere negli allevamenti a fini amatoriali più di dieci riproduttori per ogni specie allevata (solo se specie cacciabili).	Art. 47 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Allevare specie ungulate negli allevamenti a fini amatoriali.	Art. 47 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Mancata tenuta di apposito registro , vidimato dalla Regione a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.	Art. 45 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata indicazione in apposito registro , vidimato dalla Regione, delle informazioni richieste dal regolamento. (nota 2)	Art. 45 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Mancanza di ricevuta-certificato di provenienza <u>in caso di vendita</u> di soggetti allevati o mancanza in tali ricevute delle informazioni e delle caratteristiche richieste. (nota 3)	Art. 45 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
---	----------------------------------	-------------------------------------	----------	--	---------

Nota 1: Gli anelli utilizzabili sono forniti all'allevatore dall'associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell'associazione, il numero di matricola dell'allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell'anello, il numero progressivo e l'anno di nascita del soggetto.

Nota 2: Nel registro sono indicati: numero di riproduttori e loro origine; natalità; mortalità; le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente; gli eventi patologici significativi; i controlli sanitari e amministrativi eseguiti (per le lepri in recinti non sono necessarie le informazioni sulla natalità e mortalità).

Nota 3: La ricevuta-certificato di provenienza deve essere rilasciata su modulo numerato. Il modulo può essere realizzato in forma digitale o cartacea. Deve essere compilato in duplice copia (se cartacea): una per l'allevatore e una per l'acquirente. Deve riportare la specie, il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. Nel caso di cessione di uccelli appartenenti all'avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero di anello identificativo.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancanza di strutture idonee ad impedire la fuoriuscita degli animali.	Art. 45 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Fuga di animali allevati dovuta a incuria o inadeguatezza delle strutture utilizzate.	Art. 45 c. 6 D.P.G.R. 36/R/22	Riferimento al sanzionatorio relativo ad immissione di fauna non autorizzata			Regione
<u>Utilizzo</u> dei soggetti di allevamento a fini amatoriali per il <u>ripopolamento</u> in assenza di idonea certificazione sanitaria (modello 4 del D.P.R. 320/54).	Art. 47 c. 7 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100 Comunicazione Azienda Usl competente		Regione
Esposizione di uccelli appartenenti a specie selvatiche in fiere o manifestazioni canore non identificati mediante anello inamovibile numerato e/o non accompagnati da ricevuta/certificato di provenienza .	Art. 47 c. 8 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



ALLEVAMENTO DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
<u>Istituzione di allevamento</u> di uccelli da utilizzare come richiami vivi in assenza di autorizzazione della Regione. (nota 1)	Art. 40 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
<u>Istituzione di allevamento</u> di uccelli da utilizzare come richiami vivi in assenza di comunicazione alla Regione nel caso di imprenditore agricolo. (nota 1)	Art. 17 c. 3 L. 157/92 Art. 64 c. 1 L.R.T. 3/94	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata indicazione nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione delle informazioni richieste da regolamento. (nota 2)	Art. 45 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Allevamento di specie diverse da quelle consentite dal regolamento. (nota 3)	Art. 48 c. 1 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancanza di anello inamovibile e numerato nei soggetti riproduttori (nota 3 bis)	Art. 48 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Richiamo	Regione
Mancanza di anello inamovibile e numerato nei soggetti riprodotti in allevamento. (nota 3 bis- 4)	Art. 48 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Richiamo	Regione
Detenere riproduttori vivi privi di anello inamovibile (nota 4)	Art. 32 c. 1 lett. E L.R.T. 3/94 e art. 49 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Richiamo	Regione

Nota 1. Per contestare la costituzione di un allevamento bisogna individuare elementi che attestino l'effettiva volontà del detentore di fare riprodurre gli animali. Si contesta eventualmente anche la mancata autorizzazione alla detenzione e il mancato rispetto di tutte le prescrizioni previste per quel tipo di allevamento (ex. registri, contrassegni, eccetera).

Nota 2. Tipologia di allevamento prescelto; localizzazione dell'allevamento; elenco delle specie che si intende allevare; le tecniche di allevamento che si intendono adottare; le strutture in dotazione all'allevamento.

Nota 3. Allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio, e tordo sassello.

Nota 3 bis Accertare eventuali illeciti relativi al commercio.

Nota 4. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita. I pullus degli anatidi devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita. Gli anelli devono essere approvati dalla Regione e devono indicare: sigla R.T., gli estremi di identificazione dell'allevatore, e numero progressivo assegnato all'uccello. Sono fatti salvi gli anelli apposti in data precedente a quelli distribuita con sigla R.T.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Mancata tenuta di apposito registro , vidimato dalla Regione a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.	Art. 45 c. 2 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancata indicazione in apposito registro , vidimato dalla Regione, delle informazioni richieste dal regolamento. (nota 1)	Art. 45 c. 3 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione
Mancanza di ricevuta-certificato di provenienza in caso di <u>cessione</u> di soggetti allevati o mancanza in tali ricevute delle informazioni e delle caratteristiche richieste. (nota 2)	Art. 45 c. 5 D.P.G.R. 36/R/22	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100		Regione

Nota 1. Nel registro sono indicati: numero di riproduttori e loro origine; natalità; mortalità; le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente; gli eventi patologici significativi e i controlli sanitari e amministrativi eseguiti.

Nota 2. La ricevuta-certificato di provenienza deve essere rilasciata su modulo numerato, il modulo può essere realizzato in forma digitale o cartacea. Deve essere compilato in duplice copia (se cartacea): una per l'allevatore e una per l'acquirente. Deve riportare la specie, il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. Nel caso di cessione di uccelli utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il numero di anello identificativo.

CACCIA IN DEROGA STORNO

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Abbattere , catturare o detenere esemplari di storno al di fuori del periodo consentito (preaperture e 21/9-14/12). (La detenzione unicamente in relazione all'esercizio venatorio).	Art. 18 L. 157/92 Delib. G.R.T 775 del 16/6/2025 punto 1	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino ad euro 1.549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia allo storno in forma vagante (fuori da appostamenti fissi o temporanei).	Delib. G.R.T 775 del 16/06/2025 punto 1	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia alla specie storno ad una distanza superiore a 100 metri da vigneti, oliveti e frutteti dotati di frutto pendente . (nota 1)	Delib. G.R.T 775 del 16/06/2025 punto 2 lett. a-b	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercitare la caccia alla specie storno in presenza di vigneti, oliveti privi sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture. (nota 1)	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T 775 del 16/06/2025 punto 2 lett. b	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia alla specie storno da parte di cacciatori non residenti anagraficamente nella regione Toscana.	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T 775 del 16/06/2025 punto 5	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Abbatte più di 20 capi di storno per cacciatore. (nota 2)	Delib. G.R.T 775 del 16/06/2025 punto 5	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna in eccesso	Regione
Abbatte più di 100 capi di storno complessivi per l'intero periodo.	Delib. G.R.T 775 del 16/06/2025 punto 5	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna in eccesso	Regione

Nota 1: le autorizzazioni per il prelievo dello storno...consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esse siano praticate in prossimità di nuclei vegetazionali sparsi... (art. 37bis L.R.T. 3/94). Non ci sono quindi indicazioni limitative rispetto al numero di piante di olivo, di viti ...o alla quantità dei frutti pendenti presenti (parere Regione Toscana, prot. 467331 del 16/12/2019). Vigneti e uliveti: almeno con la presenza di due piante, purché in piena terra (punto 2 lett. A).

Nota 2: Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20. Pertanto possono essere abbattuti fino a 20 capi di storno in aggiunta al carniere previsto per la migratoria in relazione all'art. 37 bis della L.R.T. 3/94 e s.m.i. Punto 7 Delib. G.R.T 775 del 16/6/2025. Quota complessiva abbattibile in RT 25.000.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia allo storno con mezzi diversi da fucili con canna ad anima liscia , ma ricompresi tra quelli ammessi dall'art. 13 L. 157/92.	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T 775 del 16/06/2025 punto 5	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la caccia allo storno con l'utilizzo di richiami vivi della specie storno . (Att.ne: Contestare anche il reato per la detenzione degli storni vivi)	Delib. G.R.T 775 del 16/06/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Esercitare la caccia allo storno con richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore del suono.	Art. 21 c. 1 lett. R L. 157/92	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino ad euro 1.549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna (per richiami chiedere il sequestro preventivo)	Procura della Repubblica



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Esercitare la caccia allo storno con l'utilizzo di richiami non vivi della specie di riferimento (richiami acustici a bocca, stampi raffiguranti storni). (Nota 3)	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T. 775 del 16/06/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Vendere gli storni abbattuti.	Art. 21 c. 1 lett. BB L. 157/92 Delib. G.R.T. 775 del 16/06/2025 punto 8	Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92	Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2064 sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi	Fauna	Procura della Repubblica
Mancata annotazione degli storni abbattuti sul tesserino regionale , subito dopo il recupero (nella specifica sezione dedicata ai prelievi in deroga).	Art. 19 bis c. 2 L. 157/92 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 8	Art. 31 c. 1 lett. M bis L. 157/92	Euro 300		Regione

Nota 3: Nelle giornate di apertura anticipata per cacciare lo storno è consentito l'utilizzo di zimbelli e/o stampi **comunque non vivi**, ad eccezione di quelli della specie storno (**l'uso del piccione vivo non è quindi consentito!!!**). Dalla terza domenica di settembre, invece, per il prelievo della specie storno **è consentito l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente (considerare sempre la tipologia del capanno)**, ad eccezione di quelli della specie storno. **ATTENZIONE!!!** In questo ultimo caso, quindi, il piccione vivo potrà essere utilizzato solo negli appostamenti temporanei e negli appostamenti fissi per la caccia al colombaccio, ma non negli appostamenti fissi alla minuta selvaggina.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Abbatere specie Storno successivamente al raggiungimento della quota regionale.	Delib. G.R.T. 775 del 16/06/2025 Punto 3	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a Euro 1.549 Recidiva Sosp. lic. da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna	Notizia di Reato alla Procura della Repubblica



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



CACCIA IN DEROGA PICCIONE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Abbatte o catturare esemplari di piccione al di fuori del periodo consentito (preaperture e 21/09/25-31/01/26).	Art. 18 L. 157/92 Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 1	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino ad euro 1.549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia al piccione in forma vagante (fuori da appostamenti fissi o temporanei).	Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 1	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia alla specie piccione ad una distanza superiore a 100 metri da terreni ove sono stati seminati o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose. (nota 1)	Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 2	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia alla specie piccione al di fuori del periodo compreso fra la semina e la raccolta del prodotto. (nota 1)	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 2	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia alla specie piccione da parte di cacciatori non residenti anagraficamente nella regione Toscana.	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Abbatte più di 20 capi giornalieri di piccione per cacciatore. (nota 2)	Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna in eccesso	Regione
Abbatte più di 200 capi di piccione complessivi per l'intero periodo.	Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna in eccesso	Regione

Nota 1: le autorizzazioni per il prelievo del piccione consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esse siano praticate in prossimità di cereali autunno vernini (orzo, avena, segale, farro, grano tenero ecc), cereali a semina primaverile (grano duro, mais, riso, miglio, ecc) o oleoproteaginose (girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo e lino). N.B. No erba o erba medica.

Nota 2: il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20. Pertanto possono essere abbattuti fino a 20 capi di piccione in aggiunta al carnere previsto per la migratoria in rel all'art. 37 bis della L.R.T. 3/94 e s.m.i. Punto 4 Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025. Carnere complessivo annuale di 200 capi.

Nota 3: Durante la stagione venatoria e anche nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia, per il prelievo della specie piccione, è consentito l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente (considerare sempre la tipologia del capanno), compreso il piccione, ad eccezione di quelli della specie storno, punto 7 Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025. ATTENZIONE! L'utilizzo del piccione vivo deve cessare in caso di raggiungimento della quota piccione e/o tortora dal collare o di decadenza delle condizioni. Il piccione vivo potrà essere utilizzato nei soli appostamenti temporanei e negli appostamenti fissi per la caccia al colombaccio, ma non negli appostamenti fissi alla minuta selvaggina.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia al piccione con mezzi diversi da fucili con canna ad anima liscia , ma ricompresi tra quelli ammessi dall'art. 13 L. 157/92.	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Vendere i capi di piccione abbattuti.	Art. 21 c. 1 lett. BB L. 157/92 Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 10	Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92	Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2064 sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi	Fauna	Procura della Repubblica
Mancata registrazione e utilizzo del tesserino venatorio digitale (app TosCaccia) (nota 4)	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 punto 8	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Mancata annotazione dei piccioni abbattuti sul tesserino regionale digitale , subito dopo il recupero (nella specifica sezione dedicata ai prelievi in deroga). (nota 4)	Art. 19 bis c. 2 L. 157/92 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 8	Art. 31 c. 1 lett. M bis L. 157/92	Euro 300		Regione
Abbatte specie di Piccione successivamente al raggiungimento della quota regionale.	Delib. G.R.T 623 del 26/05/2025 Punto 3	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a Euro 1.549 Recidiva Sosp. lic. da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna	Notizia di Reato alla Procura della Repubblica

Nota 4: Al raggiungimento di 25.000 capi abbattuti, la Regione sospende la caccia al piccione e può sospenderla al raggiungimento del 95% dei capi abbattibili, comunicandolo sulla pagine web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



CACCIA IN DEROGA TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Abbatte , catturare o detenere vivi esemplari di tortora dal collare al di fuori del periodo consentito (preaperture e 21/09/25-31/01/26).	Art. 18 L. 157/92 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 1	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino ad euro 1.549 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna	Procura della Repubblica
Esercitare la caccia alla tortora dal collare in forma vagante (fuori da appostamenti fissi o temporanei).	Delib. 624 del 26/05/2025 punto 1	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia alla specie tortora dal collare ad una distanza superiore a 100 metri da terreni ove sono stati seminati o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose. (nota 1)	Delib. 624 del 26/05/2025 punto 2	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia alla specie tortora dal collare al di fuori del periodo compreso fra la semina e la raccolta del prodotto. (nota 1)	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 2	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Esercitare la caccia alla specie tortora dal collare da parte di cacciatori non residenti anagraficamente nella regione Toscana.	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna (Solo quella abbattuta a seguito della violazione)	Regione
Abbatte più di 10 capi giornalieri di tortora dal collare per cacciatore. (nota 2)	Delib. 624 del 26/05/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna in eccesso	Regione
Abbatte più di 50 capi di tortora dal collare complessivi per l'intero periodo.	Delib. 624 del 26/05/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna in eccesso	Regione

Nota 1: le autorizzazioni per il prelievo della tortora dal collare orientale consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esse siano praticate in prossimità di cereali autunno vernini (orzo, avena, segale, farro, grano tenero ecc), cereali a semina primaverile (grano duro, mais, riso, miglio, ecc) o oleoproteaginose (girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo e lino). N.B. No erba o erba medica.

Nota 2: il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20. Pertanto possono essere abbattuti fino a 10 capi di tortora in aggiunta al caniere previsto per la migratoria in rel all'art. 37 bis della L.R.T. 3/94 e s.m.i. I capi annuali di tortora dal collare sono 50. Punto 4 Delib. 624 del 26/05/2025.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Nota 3: Durante la stagione venatoria e anche nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia, per il prelievo della specie tortora dal collare, è consentito l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente (considerare sempre la tipologia del capanno), compreso il piccione, ad eccezione di quelli della specie storno, punto 7 Delib. G.R.T. 623 del 26/05/2025. ATTENZIONE! L'utilizzo del piccione vivo deve cessare in caso di raggiungimento della quota piccione e/o tortora dal collare o di decadenza delle condizioni. Il piccione vivo potrà essere utilizzato nei soli appostamenti temporanei e negli appostamenti fissi per la caccia al colombaccio, ma non negli appostamenti fissi alla minuta selvaggina.

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	LEGGE E ARTICOLI VIOLATI		SANZIONE	SEQUESTRO	COMPETENZA
Esercizio di caccia alla tortora dal collare con mezzi diversi da fucili con canna ad anima liscia , ma ricompresi tra quelli ammessi dall'art. 13 L. 157/92.	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 6	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Vendere i capi di tortora dal collare abbattuti.	Art. 21 c. 1 lett. BB L. 157/92 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 10	Art. 30 c. 1 lett. L L. 157/92	Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2064 sospensione autorizzazione per 1 mese Recidiva sospensione da 2 a 4 mesi	Fauna	Procura della Repubblica
Mancata registrazione e utilizzo del tesserino venatorio digitale (app TosCaccia) (nota 4)	Art. 37-quater L.R.T. 3/94 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 8	Art. 58 c. 1 lett. Q L.R.T. 3/94	Euro 100	Fauna	Regione
Mancata annotazione delle tortore dal collare abbattute sul tesserino regionale digitale , subito dopo il recupero (nella specifica sezione dedicata ai prelievi in deroga). (nota 4)	Art. 19 bis c. 2 L. 157/92 Delib. 624 del 26/05/2025 punto 8	Art. 31 c. 1 lett. M bis L. 157/92	Euro 300		Regione
Abbatte specie di Tortora dal Collare successivamente al raggiungimento della quota regionale.	Delib. 624 del 26/05/2025 Punto 3	Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92	Ammenda fino a Euro 1.549 Recidiva Sosp. lic. da 1 a 3 anni	Armi, mezzi e fauna	Notizia di Reato alla Procura della Repubblica

Nota 4: Al raggiungimento di 10.000 capi abbattuti, la Regione sospende la caccia alla tortora dal collare orientale e può sospenderla al raggiungimento del 95% dei capi abbattibili, comunicandolo sulla pagine web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana.



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



ALLEGATO II della Convenzione di Berna ratificata con Legge 503/81

Nota 1: con riferimento al principio di specialità ex art. 9 legge 689/81, in presenza di cattura, prelievo, distruzione, detenzione delle specie animali citate nell'Allegato II della Convenzione di Berna ratificata con Legge 503/81 e di quelle contenute nella direttiva 92/43/CEE del 1992 tenere in considerazione la possibilità di contestazione del seguente reato, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie:

- **Art. 727 bis Codice Penale:** "*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*".

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Mammiferi

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie:

(ad eccezione del *pipistrellus pipistrellus* **Pipistrello nano**)

RODENTIA

Hystriidae

Hystrix cristata **ISTRICE**

CARNIVORA

Canidae

canis lupus **LUPO**

Ursidae

Tutte le specie

Ursus arctos **ORSO BRUNO**

In Italia con 2 sottospecie:

Ursus arctos arctos Alpi centrali

Ursus arctos marsicanus Appennino centrale

Mustelidae

Mustela lutreola **VISONE EUROPEO**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Lutra lutra **LONTRA EUROPEA**

Felidae

Felix silvestris **GATTO SELVATICO**

Linx pardinus **LINCE PARDINA**

Phocidae

Monachus monachus **FOCA MONACA**

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus **CERVO SARDO**

Uccelli

N.B. Laddove la Convenzione indica “tutte le specie” di un dato ordine o famiglia, sono state elencate solo le specie europee.

GAVIIFORMES

Gaviidae

Tutte le specie:

Gavia stellata **STROLAGA MINORE**

Gavia arctica **STROLAGA MEZZANA**

Gavia immer **STROLAGA MAGGIORE**

Gavia adamsii **STROLAGA BECCOGIALLO**

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus **SVASSO CORNUTO**

Podiceps grisegena **SVASSO COLLOROSSO**

Podiceps nigricollis **SVASSO PICCOLO**

Podiceps ruficollis **TUFFETTO**

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

Tutte le specie:

Hydrobates pelagicus **UCCELLO DELLE TEMPESTE**

Oceanites oceanicus **UCCELLO DELLE TEMPESTE DI WILSON**

Oceanodroma leucorhoa **UCCELLO DELLE TEMPESTE CODAFORCUTA**

Oceanodroma castro **UCCELLO DELLE TEMPESTE DI CASTRO**

Oceanodroma monorhis **UCCELLO DELLE TEMPESTE DI SWINHOE**

Pelagodroma marina **UCCELLO DELLE TEMPESTE FACCIABIANCA**

Procellariidae

Bulweria bulwerii **BERTA DI BULWER**

Procellaria diomedea **BERTA MAGGIORE**

Pterodroma madeira **PETRELLO DI MADERA**

Pterodroma feae **PETRELLO DI FEA**

Puffinus assimilis baroli **BERTA MINORE FOSCA**

Puffinus puffinus **BERTA MINORE ATLANTICA**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Puffinus yelkouan **BERTA MINORE MEDITERRANEA**

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis (Med.) **MARANGONE DAL CIUFFO**

Phalacrocorax pygmaeus **MARANGONE MINORE**

Pelecanidae

Tutte le specie:

pelecanus onocrotalus **PELLICANO BIANCO**

pelecanus crispus **PELLICANO RICCIO**

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea **AIRONE ROSSO**

Ardeola ralloides **SGARZA CIUFFETTO**

Botaurus stellaris **TARABUSO**

Bubulcus ibis **AIRONE GUARDABUOI**

Casmerodius albus (Egretta alba) **AIRONE BIANCO MAGGIORE**

Egretta garzetta **GARZETTA**

Ixobrychus minutus **TARABUSINO**

Nycticorax nycticorax **NITTICORA**

Ciconiidae

Tutte le specie:

ciconia ciconia **CICOGLIA BIANCA**

ciconia nigra **CICOGLIA NERA**

Threskiornithidae

Tutte le specie:

plegadis falcinellus **MIGNATTIAIO**

platalea leucorodia **SPATOLA**

geronticus eremita **IBIS EREMITA**

Threskiornis aethiopicus **IBIS SACRO**

Phoenicopteridae

Phoenicopus ruber **FENICOTTERO**

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser erythropus **OCA LOMBARDELLA MINORE**

Branta leucopsis **OCA FACCIABIANCA**

Branta ruficollis **OCA COLLOROSSO**

Bucephala islandica **QUATTROCCHI D'ISLANDA**

Cygnus cygnus **CIGNO SELVATICO**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Cygnus columbianus **CIGNO MINORE**
Histrionicus histrionicus **MORETTA ARLECCHINA**
Marmaronetta angustirostris **ANATRA MARMORIZZATA**
Mergus albellus **PESCIAIOLA**
Oxyura leucocephala **GOBBO RUGGINOSO**
Polysticta stelleri **EDREDONE DI STELLER**
Somateria spectabilis **RE DEGLI EDREDONI**
Tadorna tadorna **VOLPOCA**
Tadorna ferruginea **CASARCA COMUNE**

FALCONIFORMES

Tutte le specie:

Accipitridae

Gypaetus barbatus **GIPETO O AVVOLTOIO DEGLI AGNELLI**
Gyps fulvus **GRIFONE**
Aegypius monachus **AVVOLTOIO MONACO**
Neophron Percnopterus **CAPOVACCAIO**
Haliaeetus albicilla **AQUILA DI MARE**
Aquila crysaetos **AQUILA REALE**
Aquila heliaca **AQUILA IMPERIALE**
Aquila adalberti **AQUILA IMPERIALE SPAGNOLA**
Aquila pomarina **AQUILA ANATRAIA MINORE**
Aquila clanga **AQUILA ANATRAIA MAGGIORE**
Aquila nipalensis **AQUILA DELLE STEPPE**
Aquila rapax **AQUILA RAPACE**
Circus gallicus **BIANCONE**
Aquila pennata **AQUILA MINORE**
Aquila fasciata **AQUILA DI BONELLI**
Milvus milvus **NIBBIO REALE**
Milvus migrans **NIBBIO BRUNO**
Circus aeruginosus **FALCO DI PALUDE**
Circus cyaneus **ALBANELLA REALE**
Circus pygargus **ALBANELLA MINORE**
Circus macrourus **ALBANELLA PALLIDA**
Buteo rufinus **POIANA CODABIANCA**
Buteo buteo **POIANA**
Buteo lagopus **POIANA CALZATA**
Pernis apivorus **FALCO PECCHIAIOLO**
Accipiter nisus **SPARVIERE**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Accipiter gentilis **ASTORE**
Accipiter brevipes **SPARVIERE LEVANTINO**
Elanus caeruleus **NIBBIO BIANCO**

Pandionidae

Pandion haliaetus **FALCO PESCATORE**

Falconidae

Falco tinnunculus **GHEPPIO**
Falco naumanni **GRILLAIO**
Falco vespertinus **FALCO CUCULO**
Falco subbuteo **LODOLAIO**
Falco eleonora **FALCO DELLA REGINA**
Falco peregrinus **FALCO PELLEGRINO**
Falco columbarius **SMERIGLIO**
Falco rusticolus **GIRFALCO**
Falco cherrug **SACRO**
Falco biarmicus **LANARIO**

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus **GALLO CEDRONE (sottospecie CANTABRICUS)**

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica **QUAGLIA TRIDATTILA**

Gruidae

Tutte le specie

grus grus **GRU**

grus virgo **DAMIGELLA DI NUMIDIA**

Rallidae

Crex crex **RE DI QUAGLIE**

Fulica cristata **FOLAGA CRESTATA**

Porphyrio porphyrio **POLLO SULTANO**

Porzana porzana **VOLTOLINO**

Porzana pusilla **SCHIRIBILLA GRIGIATA**

Porzana parva **SCHIRIBILLA**

Otididae

Tutte le specie:

Otis tarda **OTARDA EURASIATICA**

Tetrax tetrax **GALLINA PRATAIOLA**

CHARADRIIFORMES



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Charadriidae

Arenaria interpres **VOLTAPIETRE**
Charadrius alexandrinus **FRATINO**
Charadrius dubius **CORRIERE PICCOLO**
Charadrius hiaticula **CORRIERE GROSSO**
Charadrius leschenaulti **CORRIERE DI LESCHENAULT**
Eudromias morinellus **PIVIERE TORTOLINO EURASIATICO**
Hoplopterus spinosus **PAVONCELLA ARMATA**

Scolopacidae

Calidris alba **PIOVANELLO TRIDATTOLO**
Calidris alpina **PIOVANELLO PANCIANERA**
Calidris ferruginea **PIOVANELLO COMUNE**
Calidris maritima **PIOVANELLO VIOLETTO**
Calidris minuta **GAMBECCIO COMUNE**
Calidris temminckii **GAMBECCIO NANO**
Gallinago media **CROCCOLONE**
Limicola falcinellus **GAMBECCIO FRULLINO**
Numenius tenuirostris **CHIURLOTTELLO**
Tringa cinerea **PIRO PIRO DEL TEREK**
Tringa glareola **PIRO PIRO BOSHERECCIO**
Tringa hypoleucos **PIRO PIRO PICCOLO**
Tringa ochropus **PIRO PIRO CULBIANCO**
Tringa stagnatilis **ALBASTRELLO**

Recurvirostridae

Tutte le specie:
Himantopus Himantopus **CAVALIERE D'ITALIA**
Recurvirostra avosetta **AVOCETTA**

Phalaropodidae

Tutte le specie:
Phalaropus fulicarius **FALAROPO BECCOLARGO**
Phalaropus lobatus **FALAROPO BECCOSOTTILE**
Phalaropus **FALAROPO DI WILSON**

Burhinidae

Burhinus oediconemus **OCCHIONE**

Glareolidae

Tutte le specie:
Glareola pratincola **PERNICE DI MARE**
Glareola nordmanni **PERNICE DI MARE ORIENTALE**
Cursorius cursor **CORRIONE BIONDO**

Laridae

Chlidonias hybrida **MIGNATTINO PIOMBATO**
Chlidonias leucopterus **MIGNATTINO ALIBIANCHE**
Chlidonias niger **MIGNATTINO**
Gelochelidon nilotica **STERNA ZAMPENERE**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Hydroprogne caspia STERNA MAGGIORE
Larus audouinii GABBIANO CORSO
Larus genei GABBIANO ROSEO
Larus melanocephalus GABBIANO CORALLINO
Hydrocoloeus minutus GABBIANELLO
Xema sabini GABBIANO DI SABINE
Pagophila eburnea GABBIANO D'AVORIO
Sterna albifrons FRATICELLO
Sterna dougallii STERNA DI DOUGALL
Sterna hirundo STERNA COMUNE
Sterna paradisaea STERNA CODALUNGA O STERNA ARTICA
Sterna sandvicensis BECCAPESCI

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

Tutte le specie:

Pterocles orientalis GANGA
Pterocles alchata GRANDULE

Columbidae

Columba bollii COLOMBA DI BOLLE
Columba junoniae COLOMBA DEI LAURI

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius CUCULO DAL CIUFFO

STRIGIFORMES

Tutte le specie:

Bubo bubo GUFO REALE
Strix nebulosa ALLOCCO DI LAPPONIA
Strix uralensis ALLOCCO DEGLI URALI
Bubo scandiacus GUFO DELLE NEVI
Surnia ulula ULULA
Aegolius funereus CIVETTA CAPOGROSSO
Glaucidium passerinum CIVETTA NANA
Asio otus GUFO COMUNE
Asio flammeus GUFO DI PALUDE

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Tutte le specie:

Caprimulgus europaeus SUCCIACAPRE
Caprimulgus ruficollis SUCCIACAPRE COLLOROSSO

APODIFORMES



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Apodidae

Apus caffer **RONDONE CAFRO**

Apus melba **RONDONE MAGGIORE**

Apus pallidus **RONDONE PALLIDO**

Apus unicolor **RONDONE UNICOLORE**

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis **MARTIN PESCATORE**

Ceryle rudis **MARTIN PESCATORE BIANCO E NERO**

Halcyon smyrnensis **MARTIN PESCATORE DI SMIRNE**

Meropidae

Merops apiaster **GRUCCIONE**

Coraciidae

Coracias garrulus **GHIANDAIA MARINA**

Upopidae

Upopa epops **UPUPA**

PICIFORMES

Tutte le specie:

Dryocopus martius **PICCHIO NERO**

Picus viridis **PICCHIO VERDE**

Picus canus **PICCHIO CENERINO**

Dendrocopos major **PICCHIO ROSSO MAGGIORE**

Dendrocopos syriacus **PICCHIO ROSSO DI SIRIA**

Dendrocopos medius **PICCHIO ROSSO MEZZANO**

Dendrocopos leucotos **PICCHIO DORSOBIANCO**

Picoides tridactylus **PICCHIO TRIDATTOLO**

Jynx torquilla **TORCICOLLO**

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla **CALANDRELLA**

Calandrella rufescens **CALANDRINA**

Chersophilus duponti **ALLODOLA DI DUPONT**

Eremophila alpestris **ALLODOLA GOLAGIALLA**

Galerida theklae **CAPPELLACCIA DI THEKLAE**

Melanocorypha bimaculata **CALANDRA ASIATICA**

Melanocorypha calandra **CALANDRA**

Melanocorypha leucoptera **CALANDRA SIBERIANA**

Melanocorypha yeltoniensis **CALANDRA NERA**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Hirundinidae

Tutte le specie:

riparia riparia **TOPINO**

Ptyonoprogne rupestris **RONDINE MONTANA**

Hirundo rustica **RONDINE**

Cecropis daurica **RONDINE ROSSICCIA**

Delichon urbicum **BALESTRUCCIO**

Motacillidae

Tutte le specie:

Anthus campestris **CALANDRO**

Anthus richardi **CALANDRO MAGGIORE**

Anthus spinoletta **SPIONCELLO**

Anthus petrosus **SPIONCELLO MARINO**

Anthus pratensis **PISPOLA**

Anthus trivialis **PRISPOLONE**

Anthus hodgsoni **PRISPOLONE INDIANO**

Anthus cervinus **PISPOLA GOLAROSSA**

Anthus gustavi **PISPOLA DELLA PECHORA**

motacilla alba **BALLERINA BIANCA**

motacilla flava **CUTRETTOLA**

motacilla citreola **CUTRETTOLA TESTA GIALLA ORIENTALE**

motacilla cinerea **BALLERINA GIALLA**

Laniidae

Tutte le specie:

Lanius excubitor **AVERLA MAGGIORE**

Lanius meridionalis **AVERLA MERIDIONALE**

Lanius minor **AVERLA CENERINA**

Lanius collurio **AVERLA PICCOLA**

Lanius isabellinus **AVERLA ISABELLINA**

Bombycillidae

Bombycilla garrulus **BECCOFRUSONE**

Cinclidae

Cinclus cinclus **MERLO ACQUAIOLO**

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes **SCRICCIOLO**

Prunellidae

Tutte le specie:

prunella modularis **PASSERA SCOPAIOLA**

Prunella collaris **SORDONE**

Turdinae

Cercotrichas galactotes **USIGNOLO D'AFRICA**

Erithacus rubecula **PETTIROSSO**

Irania gutturalis **PETTIROSSO GOLABIANCA**

Luscinia luscinia **USIGNOLO MAGGIORE**

Luscinia megarhynchos **USIGNOLO**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Luscinia svecica **PETTAZZURRO**
Monticola saxatilis **CODIROSSONE**
Monticola solitarius **PASSERO SOLITARIO**
Oenanthe finischii **MONACHELLA DI FINSCH**
Oenanthe hispanica **MONACHELLA**
Oenanthe isabellina **CULBIANCO ISABELLINO**
Oenanthe leucura **MONACHELLA NERA**
Oenanthe oenanthe **CULBIANCO**
Oenanthe pleschanka (leucomela) **MONACHELLA DORSONERO**
Phoenicurus ochrurus **CODIROSSO SPAZACAMINO**
Phoenicurus phoenicurus **CODIROSSO COMUNE**
Saxicola dacotiae **SALTIMPALO DELLE CANARIE**
Saxicola rubetra **STIACCINO**
Saxicola torquatus **SALTIMPALO**
Tarsiger cyanurus **CODAZZURRO**
Turdus torquatus **MERLO DAL COLLARE**

Sylviinae

Tutte le specie:

Sylvia nisoria **BIGIA PADOVANA**
Sylvia borin **BECCAFICO**
Sylvia atricapilla **CAPINERA**
Sylvia communis **STERPAZZOLA**
Sylvia curruca **BIGIARELLA**
Sylvia crassirostris **BIGIA GROSSA ORIENTALE**
Sylvia hortensis **BIGIA GROSSA**
Sylvia melanocephala **OCCHIOCOTTO**
Sylvia melanothorax **OCCHIOCOTTO DI CIPRO**
Sylvia rueppelli **BIGIA DI RUPPELL**
Sylvia conspicillata **STERPAZZOLA DI SARDEGNA**
Sylvia cantillans **STERPAZZOLINA**
Sylvia nana **STERPAZZOLA NANA**
Sylvia undata **MAGNANINA COMUNE**
Sylvia sarda **MAGNANINA SARDA**
Acrocephalus schoenobaenus **FORAPAGLIE COMUNE**
Acrocephalus paludicola **PAGLIAROLO**
Acrocephalus melanopogon **FORAPAGLIE CASTAGNOLO**
cisticola juncidis **BECCAMOSCHINO**
locustella naevia **FORAPAGLIE MACCHITTATO**
locustella lanceolata **LOCUSTELLA LANCEOLATA**
locustella fluviatilis **LOCUSTELLA FLUVIATILE**
locustella luscinioides **SALCIAIOLA**
Cettia cetti **USIGNOLO DI FIUME**
Acrocephalus scirpaceus **CANNAIOLA COMUNE**
Acrocephalus palustris **CANNAIOLA VERDOGNOLA**
Acrocephalus dumetorum **CANNAIOLA DI BLYTH**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Acrocephalus agricola **CANNAIOLA DI JERDON**

Acrocephalus arundinaceus **CANNARECCIONE**

Hippolais icterina **CANAPINO MAGGIORE**

Hippolais polyglotta **CANAPINO COMUNE**

Hippolais olivetorum **CANAPINO LEVANTINO**

Phylloscopus trochilus **LUI' GROSSO**

Phylloscopus sibilatrix **LUI' VERDE**

Phylloscopus bonelli **LUI' BIANCO**

Phylloscopus collybita **LUI' PICCOLO**

Phylloscopus ibericus **LUI' PICCOLO IBERICO**

Phylloscopus borealis **LUI' BOREALE**

Phylloscopus trochiloides **LUI' VERDASTRO**

Phylloscopus inornatus **LUI' FORESTIERO**

Phylloscopus fuscatus **LUI' SCURO**

Regulinae

Tutte le specie:

Regulus regulus **REGOLO**

Regulus ignicapilla **FIORRANCINO**

Regulus madeirensis **FIORRANCINO DI MADERA**

Muscicapinae

Tutte le specie:

muscapa striata **PIGLIAMOSCHE**

ficedula parva **PIGLIAMOSCHE PETTIROSSO**

ficedula hypoleuca **BALIA NERA**

ficedula speculigera **BALIA DELL'ATLANTE**

ficedula albicollis **BALIA DAL COLLARE**

ficedula semitorquata **BALIA CAUCASICA**

Timaliinae

Panurus biarmicus **BASETTINO**

Paridae

Tutte le specie:

Parus major **CINCIALLEGRA**

Parus ater **CINCIA MORA**

Cyanister caeruleus **CINCIARELLA**

Cyanister cyanus **CINCIARELLA AZZURRA**

Lophophanes cristatus **CINCIA DAL CIUFFO**

Poecile palustris **CINCIA BIGIA**

Poecile montanus **CINCIA ALPESTRE**

Poecile cinctus **CINCIA SIBERIANA**

Poecile lugubris **CINCIA DALMATINA**

Sittidae

Tutte le specie:

Sitta europea **PICCHIO MURATORE**

Sitta whiteheadi **PICCHIO MURATORE CORSO**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Sitta krueperi **PICCHIO MURATORE DI KRUPER**

Sitta neumayer **PICCHIO MURATORE DI ROCCIA**

Certhiidae

Tutte le specie:

Certhia familiaris **RAMPICHINO ALPESTRE**

Certhia brachydactyla **RAMPICHINO COMUNE**

Emberizidae

Calcarius lapponicus **ZIGOLO DI LAPPONIA**

Emberiza aureola **ZIGOLO DAL COLLARE**

Emberiza caesia **ORTOLANO GRIGIO**

Emberiza cia **ZIGOLO MUCIATTO**

Emberiza cineracea **ZIGOLO CENERINO**

Emberiza cirrus **ZIGOLO NERO**

Emberiza citrinella **ZIGOLO GIALLO**

Emberiza leucocephala **ZIGOLO GOLAROSSA**

Emberiza melanocephala **ZIGOLO TESTANERA**

Emberiza pusilla **ZIGOLO MINORE**

Emberiza rustica **ZIGOLO BOSCHERECCIO**

Emberiza schoeniclus **MIGLIARINO DI PALUDE**

Plectrophenax nivalis **ZIGOLO DELLE NEVI**

Fringillidae

Carduelis cannabina **FANELLO**

Carduelis carduelis **CARDELLINO**

Carduelis chloris **VERDONE**

Carduelis flammea **ORGANETTO**

Carduelis flavirostris **FANELLO NORDICO**

Carduelis hornemanni **ORGANETTO ARTICO**

Carduelis spinus **LUCHERINO**

Carpodacus erythrinus **CIUFFOLOTTO SCARLATTO**

Coccothraustes coccothraustes **FROSONE**

Fringilla teydea **FRINGUELLO DEL TEYDE**

Loxia curvirostra **CROCIERE**

Loxia leucoptera **CROCIERE FASCIATO**

Loxia pityopsittacus **CROCIERE DELLE PINETE**

Loxia scotica **CROCIERE SCOZZESE**

Pinicola enucleator **CIUFFOLOTTO DELLE PINETE**

Rhodopechys githaginea **TROMBETTIERE**

Serinus citrinella **VENTURONE**

Serinus pusillus **VERZELLINO FRONTEROSSA**

Serinus serinus **VERZELLINO**

Ploceidae

Montifringilla nivalis **FRINGUELLO ALPINO**

Petronia petronia **PASSERA LAGIA**

Sturnidae

Sturnus roseus **STORNO ROSEO**



POLIZIA LOCALE

Provincia di Prato



Sturnus unicolor **STORNO NERO**

Oriolidae

Oriolus oriolus **RIGOGOLO**

Corvidae

Cyanopica cyanus **GAZZA AZZURRA**

Nucifraga caryocatactes **NOCCIOLAIA**

Perisoreus infaustus **GHIANDAIA SIBERIANA**

Pyrrhocorax graculus **GRACCHIO ALPINO**

Pyrrhocorax pyrrhocorax **GRACCHIO CORALLINO**

NOTE DI CARATTERE GENERALE

- L'applicazione della sanzione pecuniaria aumentata, indicata dall'art. 58 della L.R.T. 3/94, viene effettuata dagli agenti accertatori visionando l'allegato alla licenza di caccia, visionabile anche su tesserino informatico. Per violazioni nuovamente commesse si prende in considerazione violazioni sanzionate dalla stessa lettera del comma 1 dell'art. 58;
- non si sanziona la mancata esibizione dell'allegato alla licenza di caccia di cui all'art. 61 della L.R.T. 3/94, ma se viene accertata una violazione che comporta recidiva occorre nella trasmissione del verbale all'Autorità Amministrativa competente rendere nota la circostanza rilevata;
 - in riferimento al comma 6 dell'art. 32 della L. 157/92, occorre dare notizia, da parte dell'organo accertatore, alla Questura di ogni sanzione amministrativa contestata in violazione all'art. 31 c. 1 lettera A,B,D,F e G della L. 157/92, che corrispondono alle violazioni dell'art. 58 c. 1 lettere A, B, D, F e G (per la lettera G limitatamente alla violazione degli orari consentiti) della L.R.T. 3/94. Trasmettere anche tutte le CNR per violazioni della L. 152/92;
- in caso di sequestro penale delle armi ai sensi della L. 157/92, provvedere al sequestro anche delle munizioni.

DATI MODALITÀ PAGAMENTO

- CONTO CORRENTE POSTALE: 001038752109
- CODICE IBAN: IT13 N076 0102 8000 0103 8752 109
- PAGO PA: <https://iris.rete.toscana.it/public/linkPageTributi.jsf>
- INTESTAZIONE: REGIONE TOSCANA SANZIONI AMMINISTRATIVE AGRICOLTURA



POLIZIA LOCALE
Provincia di Prato

